

BRUNO FRANCHI

---

# GLI EBREI IN DALMAZIA

Estratto dal «San Marco!»

Organo della Federazione dei Fasci di Combattimento della Dalmazia

---

ZARA

Tip. «San Marco!», di G. Manni  
1939-XVII

BRUNO FRANCHI

Oscar Rauti  
Aprile 1939 / XVII

# GLI EBREI IN DALMAZIA

Estratto dal «San Marco!»

Organo della Federazione dei Fasci di Combattimento della Dalmazia.

ZARA

Tip. «San Marco!», di G. Manni  
1939-XVII

Gli statuti dalmati non ci hanno conservata nessuna traccia riguardante gli ebrei prima del secolo XVI, e certamente non si può parlare di un vero e proprio stanziamento di ebrei in Dalmazia prima di quest'epoca, in cui essi cominciano a comparire anche nella nostra terra per ragioni di commercio, perché, come osserva giustamente Ugo Inchiostri nei suoi «Accenni agli ebrei nei documenti e statuti dalmati del Medio Evo (Archivio storico per la Dalmazia anno V, vol. VIII, fasc. 46) «le condizioni economiche dei municipi dalmati, tutte impiegate sull'economia terriera, non sarebbero state favorevoli ad una immigrazione ebraica di una certa importanza, che solo l'estendersi delle relazioni commerciali avrebbe potuto attirare sui mercati di quei municipi».

Tuttavia si può ritenere che lungo il litorale dalmato già da parecchio tempo fosse stanziata qualche comunità ebrea, anche se non menzionata negli statuti.

Il primo ebreo, di cui si abbia qualche notizia sicura, è certo Giuda, mercante, nativo di Siracusa, suddito del re di Sicilia Federico III, venuto a Zara nel 1308 per ragioni di commercio e misteriosamente ucciso nei dintorni di Zara, — «in partibus Jadre» — le mercanzie dell'ucciso erano state affidate al rappresentante di Venezia in Zara.

Federico III allora, a nome degli eredi, la

vedova e due figlie, aveva chiesto che il Conte di Zara (nobili veneziani inviati dal Governo per l'amministrazione della città) provvedesse ad assicurare la restituzione degli effetti di proprietà del mercante ucciso.

Non era però tanto un sentimento di giustizia quello da cui era spinto re Federico III, quanto piuttosto di interesse, per il fatto che la nave, sulla quale l'ebreo era venuto a Zara, era carica di sue mercanzie e nel frattempo essendo stati gli zaratini danneggiati da una nave siracusana, si erano risarciti del danno subito, facendo man bassa delle mercanzie dell'ebreo.

(Questi e altri particolari, riguardanti i primi stanziamenti di ebrei a Zara, sono ampiamente trattati dal Sabalich nei suoi articoli pubblicati su «Il Dalmata» del 1901 e nel suo studio che è in parte la riproduzione dei citati articoli — Ebrei a Zara — nel volume «Sotto San Marco», tipografia S. Artale 1901).

Piuttosto non privo di interesse è il fatto che nel 1398 i Rettori Giovanni Soppe, Simon Begna e Giovanni Victicor, accordandosi con gli ebrei Moisè e Bonanno, diedero loro la facoltà di stabilirsi a Zara per erigervi uno o più banchi per favorire «i patrizi sciuponi, imprestar soldi e guadagnar pegni cogli abitanti di Zara e suo contado».

Mancavano allora a Zara, come nello Stato Veneto, un Monte di Pietà e un Banco Pubblico, e d'altra parte non si potevano in nessuna maniera trovare cittadini che si assumessero l'odioso compito di prestar danaro ad usura, essendo questa forma di guadagno perseguitata a Venezia.

Fu appunto per questi due motivi che intorno a quegli anni si permise agli ebrei, già espulsi dallo Stato per le loro eccessive usure, di rientrare

nei territori della Repubblica di San Marco perchè attendessero a quella occupazione ritenuta infamante dai sudditi veneti.

Ma come accolse la Comunità (rappresentanza pubblica) la proposta dei rettori di concedere ai due ebrei, prima ricordati, il permesso di stabilirsi a Zara per dedicarsi a quel poco bramato ufficio?

Al parere dei rettori fu dato dalla Comunità voto sfavorevole; due anni dopo però i nuovi rettori autorizzarono gli ebrei a «tenere uno banco in Zara».

Dato però che gli ebrei pretendevano garanzie e non le avevano ottenute, «essi non vollero venire con li tesori loro».

Le condizioni contenute nella deliberazione dei rettori erano, dal punto di vista commerciale, favorevoli agli ebrei, perchè, tra l'altro, non era imposta alcuna limitazione al capitale; potevano mettere all'incanto i pegni ed essi stessi concorrere all'incanto, tanto più poi che, in caso di mancata delibera, il pegno rimaneva al giudeo proprietario del banco; ricevendo in pegno roba rubata, non erano tenuti a comunicare il nome del venditore.

A poco a poco gli ebrei però cominciano ad introdursi in Dalmazia, e si può essere certi che, anche prima dell'istituzione ufficiale di un banco, come a Sebenico nel 1622 e a Zara nel 1628, essi non avranno mancato di esercitare privatamente l'usura. Gli ebrei penetrati un po' alla volta nelle nostre città intorno al 1400, ottengono di poter vendere pane, vino e carne ai loro correligionari; poi possono comperare «mercantias et stabilia bona», addirittura come gli altri cittadini, e possono anche tenere al loro servizio servi cristiani.

Si può chiaramente vedere come in un primo tempo gli ebrei fossero tutelati. Conviene però notare che si faceva sentire il bisogno di denaro, e le autorità, a malincuore, erano costrette a valersi

dell'opera di ebrei danarosi che approfittarono dell'ospitalità loro concessa per imprestare denaro con interessi fortissimi.

Ma anche Venezia cominciava ad accorgersi del pericolo gravissimo che rappresentavano questi ebrei che si infiltravano nei territori sottoposti alla sua dominazione. La sempre maggiore avidità di illecito guadagno da parte di questi usurai, che imponevano interessi altissimi sulle somme prestate ai cittadini bisognosi e l'odio sempre più forte dei sudditi della Serenissima, preda tante volte della rapacità ebraica, dovettero senza dubbio influire notevolmente sulle misure restrittive che ben presto cominciarono ad essere adottate dalla Repubblica.

E di questo stato di cose si occupa e si preoccupa appunto una Ducale di Francesco Foscari, del 7 ottobre 1423, indirizzata a Zuane Corner, provvisore, ed a Vito Canal, capitano di Zara.

La Ducale ricorda che nello Stato Veneto avevano fissato la loro dimora molti ebrei, i quali ben presto, in virtù dei loro guadagni, s'erano dati a comperare «multas possessiones et territoria; et cotidie emunt», aggiunge melanconicamente la Ducale, malgrado tutto questo sia «contra divinum mandatam», contrario cioè al volere divino ed anche al dominio di San Marco.

Si vieta quindi agli ebrei di comperare in terra veneta territori e case, pena la confisca; i possessi di questi ebrei dovevano anzi essere venduti entro lo spazio di due anni. Chi poi avesse denunciato eventuali proprietà di ebrei, avrebbe ricevuto in compenso metà della cosa denunciata, mentre quelli che avessero appoggiato i giudei nelle loro pretese o li avessero aiutati nei loro commerci e avessero da essi ricevuto qualche ricompensa o regalo, sarebbero stati condannati ad una multa.

di 500 ducati.

La forza di penetrazione però dell'elemento giudaico era spesso più forte delle stesse disposizioni dogali.

A Zara nel 1488, date le poco floride condizioni, specialmente del patriziato, s'era formata una corrente favorevole all'istituzione di un banco, e ciò per controbilanciare le private e spesso segrete usure degli ebrei; la proposta però dei reititori perchè fosse «conduto uno banco de Zudej in questa tera» veniva respinta dalla Comunità con 47 voti contro 4, perchè «il prestar ad usura, per esser contra Iodio et bona comscentia, non è da tollerar».

Ma anche gli altri stati, oltre la repubblica di Venezia, prendevano misure severe nei riguardi degli ebrei.

Infatti nel 1541 l'imperatore Carlo V ordinava l'espulsione degli ebrei dal regno di Napoli; gli esuli allora si trasferirono in massa in Ancona, a Ferrara e in Turchia.

E' facile quindi che la vicinanza di Ancona alla opposta sponda dalmata abbia fatto intravedere a molti di questi ebrei l'opportunità di iniziare commerci colle città più fiorenti della Dalmazia, specialmente con Spalato che già allora si avviava a diventare un notevole centro commerciale. E dagli scambi commerciali sarà anche derivata la necessità e l'opportunità per parecchi di questi ebrei di stabilirsi nelle città dalmate e più di tutto naturalmente a Spalato, che anche in tempi posteriori conterà il maggior numero di ebrei.

Le relazioni commerciali quindi, che già esistevano tra le Marche e la Dalmazia, saranno state maggiormente intensificate dal comparire di questi ebrei, molti dei quali non mancheranno di fare ogni anno la spola fra la Dalmazia e

Senigallia, quando in questa città si svolgeva la tradizionale fiera.

Ancora nel 1553 Venezia, in considerazione della crescente influenza esercitata dagli ebrei e dalla sfavorevole impressione destata nei cristiani dal troppo libero esercizio del loro culto e forse anche dalla tentata diffusione del Talmud (fondamentale testo ebraico per l'insegnamento della dottrina), prendeva nuovi provvedimenti.

Così colla Ducale dell' 11 novembre 1553, «*Marcus Antonius Trivisano, Dei gratia Dux Venetiae*», rivolgendo il suo saluto ad Antonio Civran, conte di Zara e a Gerolamo Delphino, capitano della città, annuncia che, col Consiglio dei Dieci, ha deliberato che «*le opere del Talmud hebreo, li sumarj et compendj*», estratti dal Talmud, dovevano venire distrutti.

Ordina di rendere subito pubblica la seguente deliberazione: «*Che cadauno così Christiano come hebreo, librarii, bottegghieri et qualcun altro di che grado et conditio si voglia etiam ecclesiastici*» che tenesse il Talmud o qualche opera che ad esso si riferisse, doveva consegnarlo entro otto giorni «*alli esecutori contra la biastema et di fuori alli rettori delli luoghi*»; tutte le opere poi dovevano essere bruciate pubblicamente «*senza alcuna eccezione*».

Se, passati gli otto giorni, qualcuno non avesse obbedito e avesse tenuto presso di sé il Talmud o parte di esso, doveva essere bandito «*da tutte le terre et luoghi del Dominio, così da mar, come da terra, con taglia di 600 ducati*». La Ducale minaccia pene gravissime, e, oltre il bando, la prigione fino a cinque anni; sarebbe stato tenuto segreto il denunciante «*delli disobedienti*», non solo, ma avrebbe avuto la mancia di 400 ducati.

Anche lo stato pontificio non si sentiva di poter più oltre tollerare gli ebrei e nel 1569 essi:

vennero espulsi da tutte le città dello stato, eccettuate Roma e Ancona.

La nuova disposizione avrà così ancor di più incrementate le relazioni commerciali, di cui prima abbiamo parlato, perchè è verosimile che molti degli ebrei espulsi, anzichè recarsi fuori dello stato pontificio, in Toscana, nel ducato estense o a Venezia, si siano rifugiati proprio in Ancona, che era esclusa da quell'ordinanza.

È che Spalato già in quegli anni avesse raggiunto una notevole prosperità commerciale, lo possiamo intuire dal fatto che anche ebrei levantini vennero a trafficare in quella città, oltre agli ebrei espulsi dalla Spagna. Fra questi ultimi si segnalò per le sue notevoli attività commerciali un certo Daniel Rodriguez, che comprese l'importanza che avrebbe potuto avere Spalato come ottimo porto per i traffici colla costa italiana e col Levante.

Verso la fine del secolo XVI incominciano a comparire più numerosi i documenti riguardanti gli ebrei (la maggior parte di essi si riferiscono agli ebrei di Spalato, perchè in questa città, a differenza delle altre località della Dalmazia, eccettuata Ragusa, vi era un'importante comunità ebraica) e ciò è dovuto anche al fatto che Venezia in questo periodo cominciava a mandare stabilmente a Zara un provveditore generale per la Dalmazia e l'Albania, dal quale dipendevano i conti-capitani delle singole città.

Riveste un particolare interesse una Ducale del doge Bembo del 23 aprile 1617 diretta al conte capitano di Spalato e riguardante un monitorio che l'arcivescovo di quella città aveva fatto pubblicare contro gli ebrei e nel quale vietava ai medici ebrei di curare i cristiani; nello stesso monitorio proibiva ai cristiani di stare al servizio degli ebrei.

Gli ebrei, di fronte a questo monitorio, non rinunciarono alle loro pretese; avidi sempre di maggiori guadagni e portati per la loro stessa natura ad insinuarsi abilmente nella vita pubblica, si schierarono apertamente contro l'arcivescovo, appellandosi all'autorità.

Il conte capitano di Spalato, con lettera 8 marzo 1617, dava comunicazione di questo monitorio dell'arcivescovo al Senato di Venezia, che incaricava Paolo Sarpi, consultore della Repubblica, ad esprimere il suo parere in proposito.

Dobbiamo però tener presente, prima di trascrivere la dichiarazione del Sarpi, che nel conflitto fra il Papato e la Repubblica di Venezia, sorto agli inizi del secolo XVII, il consultore sostenne strenuamente i diritti dello Stato contro le inframmettenze della podestà ecclesiastica. Le osservazioni quindi del teologo veneziano non dovranno sembrare dettate da un sentimento favorevole agli ebrei, ma frutto piuttosto di quella profonda avversione che il noto storico provò sempre di fronte alle pretese temporali della Chiesa.

Il Sarpi, nella sua relazione al Senato, (pubblicata anche nell'Archivio storico per la Dalmazia, anno XIII, vol. XXV, fasc. 149) affermava che al tempo di Innocenzo IV i cristiani non dovevano servire agli ebrei e questi ultimi non potevano far allattare i loro figli da nutrici cristiane. Il servirsi di medici ebrei anticamente non era stato proibito e, quantunque nel 1555 Papa Paolo IV avesse emanato una bolla, in cui vietava ai medici ebrei di esercitare la loro professione fra i cristiani, tali disposizioni riguardavano soltanto lo stato pontificio e non gli altri stati.

Nei 1566 Papa Pio V aveva ordinato che la bolla di Paolo IV fosse osservata anche in tutti gli altri stati e Gregorio XIII nel 1581 confermava quanto

aveva stabilito il suo predecessore.

Queste bolle però non erano state ricevute dalla Repubblica di Venezia, e inoltre nello Stato pontificio Papa Sisto V nel 1586 le aveva moderate concedendo che «li medici ebrei con licenzia potessero medicare».

Quindi, continua il rapporto di Paolo Sarpi, non v'era alcun obbligo per il Serenissimo Dominio di osservare le norme stabilite per lo Stato pontificio; per il Senato avrebbero avuto soltanto valore le consuetudini introdotte al riguardo nei suoi domini.

Se in Spalato quindi gli ebrei avevano fino allora esercitato l'arte loro ed i cristiani avevano fatto qualche servizio agli ebrei per pagamento, senza che gli arcivescovi passati avessero parlato in contrario, «non era convenevol cosa introdurre novità e tanto meno col modo usato dall'arcivescovo. Se le bolle dei pontefici suddette avessero luogo in Spalato, egli non potrebbe dar licenza ad alcuno, e se egli può dar licenza, adunque le bolle non obbligano».

L'arcivescovo non poteva pubblicare il monitorio «senza aver fatto nè dato parte al principe»; tutti i prelati e lo stesso Nunzio apostolico non pubblicavano alcuna bolla senza averne dato avviso all'autorità e perciò «meno lo debbe fare un prelato in Dalmazia, dove li rispetti sono maggiori».

«I vescovi, — continua la relazione, — non devono affiggere editti che riguardano cose temporali senza darne partecipazione al governo; il medicare e il prestar servizio verso pagamento è cosa temporale e non spirituale, e quindi è di ragione del magistrato temporale, e l'arcivescovo, dando tali ordini, ha assunto a sè la potestà temporale».

Il Sarpi consiglia il Senato di dare ordine

all'arcivescovo di non fare tali pubblicazioni senza il permesso dell'autorità; se poi da parte degli ebrei fosse avvenuto qualche scandalo o disordine «in pregiudizio della fede o nel medicare o vero nel conversare con cristiani», l'arcivescovo avrebbe dovuto darne avviso al governo per i provvedimenti del caso.

In seguito alla relazione del teologo consultore della Repubblica, il Doge Bembo, con Ducale 23 aprile 1617 al conte capitano di Spalato, esprime il suo disappunto per l'insolenza fatta dagli ebrei di quella città contro l'arcivescovo per il monitorio che egli aveva pubblicato.

«Restiamo male soddisfatti, aggiunge il doge, e con molto dispiacere abbiamo sentito l'operato da lui».

Si invita quindi il conte capitano di comunicare all'arcivescovo che non avrebbe dovuto fare quella pubblicazione senza il consenso del Senato; il monitorio si doveva ritirare e per l'avvenire egli doveva assolutamente sentire prima l'autorità; «se vi è qualche scandalo o disordine causato dagli ebrei a pregiudizio della santa religione o nel medicare, ovvero nel servire i cristiani» egli deve darne avviso all'autorità.

Un caso consimile però accadeva pochi anni dopo, e precisamente nel 1622. Al medico Salamon Pobi (o Tobia?), dimorante a Spalato, era stato vietato di esercitare la sua professione a favore dei cristiani con un monitorio dell'arcivescovo, che, evidentemente, non s'era curato di ricordare quanto era già avvenuto qualche anno addietro.

Il Pobi, vedendosi osteggiato dall'arcivescovo, si rivolgeva, il 16 marzo 1622, con una supplica, al provveditore Belegno, lagnandosi che l'arcivescovo avesse fatto pubblicare un ordine, giusta il quale, chi si fosse fatto curare da un medico

ebreo, morendo, non sarebbe stato sepolto in luogo sacro.

Il Pobi si riferisce a quanto era stato stabilito dal decreto del Senato Veneto l'11 aprile 1443 (nel 1395 anche i medici ebrei, come i loro correligionari erano però stati messi al bando da Venezia) in forza del quale si permetteva agli ebrei di esercitare la medicina a Venezia, e, inoltre, al fatto che egli aveva già curato non solo molti nobili di Spalato, ma anche l'arcivescovo e la madre di questo.

Il Pobi supplica il provveditore di ordinare all'arcivescovo di ritirare il monitorio.

Il provveditore Belegno invitava allora il conte provveditore di Spalato a dare esaurienti informazioni su questa controversia, ed il conte comunicava che il medico fisico condotto della città, Micheli, aveva dovuto «ritardar di pochi giorni la sua venuta» e quindi egli aveva fatto pubblicare che la cittadinanza poteva «valersi del detto Salamon, perchè non avesse il populo da ricever alcun detrimento nella salute».

L'arcivescovo invece, a quanto pare, aveva fatto pubblicare nelle chiese che, morendo, sarebbero rimasti privi della sepoltura tutti coloro che si fossero fatti curare dal medico ebreo.

Il conte, come è detto nella relazione, avendo fatte le dovute rimostranze all'arcivescovo, s'era sentito rispondere che non era conveniente farsi curare da medici ebrei, quando in città vi erano medici cristiani; se però qualche nobile, non avendo forse fiducia nei medici cristiani della città, ne avesse fatta richiesta, egli avrebbe dato il permesso di farsi curare dal medico ebreo.

Poichè in quel momento s'era presentato il medico Micheli il colloquio era stato sospeso.

Il conte comunica poi che, sulla base di

testimonianze. il medico ebreo aveva curato anche lo stesso arcivescovo, e «quindi - egli dice - formo esso medico degno di esser graziato, però io lascio la decisione alla somma et singolar sapienza vostra».

Il provveditore generale, con lettera 21 marzo 1622, comunicava al Senato ciò che era avvenuto a Spalato.

Le dichiarazioni del conte di Spalato rivestivano un carattere di particolare gravità, perchè il monitorio dell'arcivescovo era, si può dire, un atto di aperta disobbedienza alle disposizioni del rappresentante di Venezia.

E' ben naturale quindi che il consultore Sarpi, nella sua relazione al Senato, (anche questa relazione è pubblicata nell'archivio storico per la Dalmazia, anno XIII, vol. XXV, fasc. 149), rincarando ancor più la dose, per sostenere i diritti della Repubblica, si scagli con ancor più veemenza contro l'arcivescovo.

Ricordate le bolle emanate dai pontefici al riguardo — già riferite nella relazione del 1617 — accenna alla concessione fatta dal pontefice Sisto V, nel 1587, ai medici ebrei dello Stato ecclesiastico di esercitare la medicina in quello Stato. Si dovrebbe quindi dedurre, secondo il Sarpi, che l'arcivescovo non avesse ricevuto la bolla del Papa Sisto V. Ad ogni modo l'arcivescovo non doveva richiamarsi ad una bolla di quaranta anni prima, bolla che non era stata osservata in quella città e tanto meno poi dal momento che il medico ebreo era stato assunto a medicare per caso di necessità in mancanza di altro medico.

Se l'arcivescovo riteneva che la bolla del Papa Gregorio XIII si dovesse osservare, non doveva permettere al medico ebreo di curare «la madre sua e la sua famiglia e, quel che più importa, la persona sua propria, e nemmeno dar licenza

alli nobili che avessero desiderio di medicarsi dall'ebreo».

«L'arcivescovo — prosegue il Sarpi — aveva emanato una proibizione contraria al proclama del rappresentante della Repubblica, la qual cosa veniva a sminuire l'autorità dello Stato, e per questo fatto il prelato merita una grave ammonizione e comminazione, se nell'avvenire non s'astenerà totalmente da simili tentativi».

«Ma se sia tempo opportuno di applicare questo rimedio — continua la relazione — ed in quanto peso ed in qual modo sia pubblico servizio l'applicarlo, è considerazione propria del Senato. Quello che a noi tocca è dimostrare che l'arcivescovo ha tentato cosa indebita e repugnante alle sue proprie parole e azioni; che nel farlo ha tenuto modo di gravissima ingiuria e molto pericoloso, se fosse introdotto in uso e seguito».

La controversia tra l'arcivescovo e il conte di Spalato era di carattere piuttosto delicato, perchè sembrava una vera e propria disobbedienza commessa dal primo agli ordini della Repubblica. Gli ebrei quindi, questa volta, passavano in seconda linea, non costituendo altro che la causa prima della situazione venutasi a creare tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche.

Il monitorio dell'arcivescovo, come risulta anche dalla relazione del Sarpi, aveva provocato vivissimo fermento tra la comunità ebraica, tanto che i giudei non si erano peritati di insolentire apertamente il capo della chiesa di Spalato.

Il provveditore Belegno, in considerazione della acuta tensione fra l'autorità civile e quella ecclesiastica, aveva stimato opportuno di recarsi a Spalato per sincerarsi se il monitorio era veramente opera dell'arcivescovo o non era invece

altro che un ordine abusivo impartito da qualcuno della curia.

Il 20 marzo 1622 il Belegno faceva venire alla sua presenza, a Spalato, il cancelliere dell'arcivescovo, Zuanne Mazzarello, nobile di Traù, abitante a Spalato, sul quale specialmente gravava il sospetto di aver diffuso il monitorio.

Gli interrogatori fatti dal provveditore al Mazzarello e ad altri ecclesiastici e laici costituiscono un lungo incartamento.

Dalle deposizioni del cancelliere risulta che questi non si ricordava di un monitorio fatto contro i medici ebrei, ma soltanto di quello che vietava alle donne cristiane di prestar servizio «in domini ebrei». Ricordava altresì il cancelliere che gli ebrei si erano sollevati per la pubblicazione di quel monitorio e avevano protestato presso il conte di Spalato Marin Garzoni e che i medici ebrei «fecero far proclama sotto fauburo che tutti dovesero valersi nelli medicamenti dell'opera del medico Tobia», dopo che il conte di Spalato aveva emanato il proclama col quale si concedeva all'ebreo l'esercizio della sua professione anche a favore dei cristiani, essendo stato licenziato il medico ordinario Melamede.

Non ricordava poi, se dopo la Ducale del 1617, il monitorio era stato ritirato o meno.

Dal lungo interrogatorio e dalle risposte piuttosto contraddittorie del cancelliere, il provveditore ebbe la convinzione che non l'arcivescovo, ma bensì lo stesso cancelliere doveva aver esteso il monitorio e nell'interrogatorio del giorno seguente si rafforzò ancor di più nel suo convincimento e cioè che il colpevole era veramente il cancelliere.

Quindi il giorno stesso, 21 marzo, il provveditore generale Belegno «con autorità di capitano generale da Mar — con sua deliberazione emanata

da Spalato — mandava al bando Zuanne Mazzarello dalla città e dalla giurisdizione».

Questa sarà sembrata agli ebrei una vittoria ottenuta sul potere ecclesiastico con l'ausilio delle autorità civili.

In realtà però la severità dimostrata dal provveditore Belegno nei riguardi del cancelliere Mazzarello non va attribuita ad un effettivo riconoscimento di diritti spettanti agli ebrei, quanto invece ad un'affermazione del potere civile su quello ecclesiastico.

Continuarono, a Spalato e a Zara, gli interrogatori di ecclesiastici e laici, fra i quali i giudici ed i sindaci di Spalato.

Noi non conosciamo le fasi seguenti della controversia, perchè ci mancano i documenti al riguardo. Risulta però dalla terminazione del 4 luglio 1622 dello stesso provveditore Belegno, che il Mazzarello fu richiamato dal bando, a cui era stato condannato.

Le cause di questo improvviso richiamo a noi non sono chiare; il fatto però che il provveditore abbia revocato il provvedimento, perchè «mosso da altre degne cause e convenienti rispetti», e inoltre abbia dato una speciale importanza alla pubblicazione di questa terminazione, nella quale era detto che il Mazzarello «poteva liberamente venir, star, andar et praticar i sopradetti luoghi già a lui proibiti», ci fa pensare che forse le insolenze fatte all'arcivescovo avranno indotto il provveditore a non dar eccessivo peso alle proteste da parte degli ebrei, e a tutelare, di fronte a loro, l'autorità ecclesiastica.

La città di Sebenico, già negli anni precedenti, si trovava in tristi condizioni economiche e gli speculatori approfittavano dello stato di miseria

in cui versava la popolazione, per prestare denaro ad interessi elevatissimi.

La Comunità di Sebenico quindi, per por termine a questo intollerabile stato di cose, si vide costretta, suo malgrado, con deliberazione del 23 marzo 1622, a far venire nella città, supponendolo danaroso, il banchiere ebreo Sanson Samogia, «per sovvenire detta città a ragione di ducati minor per cento».

Lo scaltro ebreo non si fece pregare due volte per accettare questo invito ed effettivamente, nei primi mesi del suo operato, deve essersi dimostrato largo nel sovvenire ai bisogni della popolazione, appunto per attirare a sè quanti avevano bisogno della sua opera.

Coll'andar del tempo però l'usura, che prima era stata esercitata da qualche speculatore, fu praticata da lui certamente su ben più vasta scala e con maggior danno dei poveri disgraziati costretti a chiedergli prestiti, tanto che il Senato, venuto a conoscenza di questo, tramiè l'autorità, con sua Ducale 11 dicembre 1623, ordinava la chiusura del banco e l'allontanamento dell'ebreo stesso dalla città.

Non avendo avuto però la Ducale alcun seguito, il provveditore Francesco Molin, con terminazione 20 marzo 1624, richiamandosi alla precedente Ducale, ripeteva l'ordine del Senato per cui i cittadini dovevano recuperare i loro pegni entro due mesi dalla pubblicazione; il banchiere era obbligato a lasciare la città, pur essendogli concessa facoltà di mettere all'incanto i pegni che si trovavano in suo possesso.

I debitori però erano nell'assoluta impossibilità di far fronte ai loro impegni, e quindi si vedevano minacciati della perdita dei pegni che erano stati costretti a dare per ottenere i prestiti.

Il 7 maggio 1628 però, la Comunità dei Cittadini e nobili di Sebenico si rivolge al provveditore generale Francesco Molin, affermando che «avanti l'ultima guerra con Turchi che principiò l'anno 1520 e durò tre anni, la fedelissima città di Sebenico era ridotta quasi in stato di miseria, causata per esser rimasti in potere del Turco la metà e quasi più delle sostanze nel confine et poder di detto Turco».

Aggiungono poi che «i doi ultimi anni passadi, per la scarsità dei prodotti» i cittadini non solo non avevano potuto far fronte ai loro impegni, ma erano stati costretti a contrarre nuovi debiti e quindi, non potendo pagare l'ebreo, perdevano «la robba».

Il banchiere era stato «per detti doi anni assai di comodo, avendo prestato migliaia di ducati, ond' in poter suo si ritrova la maggior parte d'ori et argenti, biancaria et altro per sua cautela».

«Avvicinandosi il tempo di detti doi mesi in stato più miserabile che la città si ritrova, la detta comunità manda ambasciatori di voler concedere al banchiere di continuare il banco sino al più delli cinq (cinque) anni che è stato condotto o almeno suffragarci che detto banchiere non debba vender li pegni che con proroga di quel tempo» che sarebbe sembrato necessario al provveditore.

Questi, il 24 giugno 1624, rispondeva alla supplica della Comunità dei cittadini e nobili di Sebenico che era volontà dell' ecc.mo Senato, come da Ducale 11 dicembre 1623, «la subita ammozione dalla città dell' ebreo banchiere, e con esso insieme del banco per il danno gravissimo et insostenibile della fedelissima città».

Il provveditore comunicava che con propria terminazione avrebbe provveduto all' istituzione

tanto necessaria del monte di pietà in considerazione «di questa povertà».

Dato però che per il momento non si poteva trovar denaro per riscuotere i pegni che si trovavano in mano all'ebreo, impartiva istruzioni sulla possibilità di procurare i fondi necessari per il ritiro dei pegni e permetteva all'ebreo di trattenerli in città fino al 30 settembre sotto minaccia di pene gravissime, se egli si fosse permesso di dar più denaro a usura.

I deputati dovevano quindi riscuotere i pegni a seconda delle disponibilità e l'ebreo doveva consegnarli entro il settembre e al massimo dopo tre giorni doveva abbandonare Sebenico.

Frattanto a Zara si faceva sentire sempre più la necessità di un banco pubblico che ponesse fine anche alle angherie degli speculatori, specialmente ebrei.

Nel 1628 il provveditore generale Antonio Pisani, cedendo alle continue insistenze della cittadinanza, istituiva un «Monte di Pietà» con un capitale di fondazione di Lire venete 29.000.

Gli ebrei però non si danno per vinti e, quantunque, per precise disposizioni, fosse loro vietato di stabilirsi a Zara, cercano, eludendo le leggi, di introdursi clandestinamente nella città.

In qualsiasi questione lo spirito di setta degli ebrei si manifesta palesemente.

Come in altre città, anche a Spalato, era uso che le chiese raccogliessero elemosine destinate ai poveri viandanti. Naturalmente i capi della sinagoga si guardavano bene dal praticare anch'essi questa pia consuetudine, tanto che ci furono proteste da parte di privati cittadini contro l'ingorrigia degli ebrei che più volte s'erano rifiutati di aderire a quella usanza.

Il 19 novembre 1628 perciò il provveditore generale Alvise Zorzi imponeva ai capi della sinagoga di raccogliere le elemosine per il soccorso dei viandanti poveri.

Sappiamo come la repubblica di Venezia emanasse disposizioni severe nei riguardi degli ebrei. Tuttavia il senso di pratico realismo della Serenissima si rivela nelle opportune discriminazioni che furono operate in diversi casi a favore di giudei che avessero bene meritato della Repubblica.

In taluni casi quindi, rarissimi però e bene accertati, Venezia sapeva anche essere generosa con alcuni di questi ebrei che si fossero particolarmente distinti fra i loro correligionari appunto per i servizi prestati alla Repubblica.

Così nel 1631 il provveditore generale Antonio Civran, conosciuta già da tempo «la devozione» dei fratelli Abram e Moisè Principale alla Serenissima, li esonera da obblighi in confronto degli altri ebrei che abitano in quella città.

Fra gli ebrei spagnuoli e portoghesi stabilitisi a Spalato si distinse, per le sue notevoli attitudini commerciali e politiche, Joseph Penso.

Risulta anzi che il governo della Repubblica si servì di lui per numerose missioni presso le autorità turche dei Balcani e l'ebreo fece pervenire così alla Serenissima importanti informazioni segrete di politica e di finanza.

E nel 1635 il provveditore generale Giovanni Antonio Zen, dimostrando una particolare riconoscenza per le prove di fedeltà date e per i servizi resi alla Repubblica «in paese turchesco», permette all'ebreo Joseph Penso di Spalato di «comperare et esitare robbe tanto alla Marina che alla porta Pistorra di Spalato et farne esito nella sua bottega»

(La Pistorra, Posturio — post turrim — erano le mura ove esisteva una porta sulla quale gli Spalatini, verso la fine del secolo XII, insofferenti di governo straniero, appesero il capo mozzo di un condottiero croato di nome Reles (La rivista dalmatica, anno XIII fasc. III).

Trovandosi, l'anno dopo, a Spalato il provveditore Alvise Mocenigo, il Penso si era rivolto a lui, chiedendo che gli fosse rinnovato il permesso concessogli, forse provvisoriamente, l'anno precedente, «di poter tener una botega alla Pistora per farne assister uno dei suoi figliuoli».

Il provveditore, nella sua terminazione dell' 8 settembre 1636, così si esprime: «Si rende utile l'impiego di Giosef (Joseph) Penso, ebreo, alli diversi affari et negozi importanti per i servizi pubblici et... appoggiati alla sua fedeltà et sufficienza, così con una particolare soddisfazione gabbiamo sperimenta'o nel corso di questo nostro reggimento che ragione moltissima ci viene da pubblici rappresentanti vederlo consolar per pubblica gratitudine et anco per maggiormente infervorarlo al medesimo pubblico servizio».

Nella concessione fatta al solo Penso dobbiamo vedere non solo il senso discriminatorio usato dalla Repubblica verso gli ebrei meritevoli, ma anche, e soprattutto, la ferma volontà del Senato di favorire in tal modo soltanto l'ebreo degno di ricompensa e di non far apparire la concessione come un diritto acquisito anche dagli eredi.

«Sapendo noi — continua il provveditore — che da questa permissione, che anco altre volte altre persone pochissime hanno goduto, non ne può seguire alcun pregiudizio alla Università della Città et che senza alcun interesse pubblico, si può non solo render gratificata la volontà dello supplicante, ma avvantaggiato l'istesso pubblico ser-

vizio per la comodità che egli gaverà circa l'assistenza alla Pistorra di riconoscer tutti li turchi et altri di quel Paese che vi capitassero per poter più facilmente trattar con essi,... et esplorar da quelli li avvisi et altre cose che possano rilevare al medesimo pubblico servizio,... concedemo al domino Joseph Penso facoltà di poter far, et egli solamente, la detta bottega alla Pistorra».

La terminazione stabilisce poi che il Penso deve sottostare a tutte le imposizioni del dazio in modo da non recar danno ai negozianti cristiani.

Nel 1670 l'ebreo Samuel Lima, profittando della presenza a Spalato del provveditore Antonio Barbaro, indirizzava una supplica nella quale ricordava tutte le sue privazioni ed i suoi disagi a cui si era sottoposto a favore della Repubblica, specialmente «nel paese ottomano».

Perciò «trovandosi nelle qualità dovute e permesse», chiede il privilegio di poter ottenere dalla pubblica beneficenza una ricompensa alle sue fatiche colla nomina a console della nazione ebrea delle città e dello scato.

Il provveditore, con terminazione del 2 settembre 1670, esaudisce le preghiere dell'ebreo.

Contemporaneamente anche i gastaldi procuratori della nazione ebrea di Spalato inoltrano al provveditore una supplica, perchè, in considerazione dei danni sofferti nell'ultima guerra (si riferiscono alla guerra coi Turchi e all'assedio del 1657 della città di Spalato) e delle loro condizioni economiche, conceda agli ebrei di poter servire nel lazzeretto in qualità di «sboradori» (addetti cioè, in qualità di servi, alla disinfezione, mestiere ritenuto in quei tempi fra i più umili).

Il provveditore generale Antonio Barbaro, dato

che per antica consuetudine gli ebrei avevano la facoltà di eleggere quattro loro correligionari in qualità di addetti alla disinfezione dei lazzaretti, conferma «il suddetto ius che godono li ebrei comoranti in questa città, così che per rigor di questo nuovo decreto li resta permesso d' eleggere li quattro della loro nazione, come costumavano per il passato, con tutti gli obblighi, utili et funzioni che al carico sono spettanti».

Tale concessione però deve aver suscitato certamente le proteste dei cittadini e forse l' esecuzione dell' ordine dato sarà stata sospesa, perchè il 18 marzo 1673 la comunità ebraica inoltra nuova supplica in cui si richiama al fatto che «sin dalla prima origine fu dalla Pubblica Prudenza conosciuto giovevole permettere che quattro persone della nazione hebrea» venissero impiegate nei lazzaretti anche «per comodo de' trafficanti ne paesi del Turco; perciò li suddetti cappi (sic) umiliano le voci più vive de' loro cuori e supplicano che li quattro da loro proposti (sono citati i nomi) e dai provveditori destinati» possano prestare servizio nei lazzaretti.

I provveditori e procuratori del Magistrato alla sanità decretano il 23 luglio 1673, sotto rigoroze condizioni, che i quattro ebrei proposti e dal magistrato «approbati» possano servire in qualità di addetti alla disinfezione dei lazzaretti, sempre ammesso però che non vi siano altri cristiani che richiedano tale ufficio.

Abbiamo già accennato alle disposizioni emanate dal Governo della Repubblica riguardo alla proibizione agli ebrei di tenere al loro servizio cristiani.

Le disposizioni erano sì severe, e in teoria di un rigore indiscutibile; coll' andar del tempo però le infrazioni ricominciarono e ricominciarono anche

le proteste da parte dei cristiani, che evidentemente si sentivano umiliati nel veder propri correligionari servire agli ebrei.

Di fronte a questo stato di cose, che minacciava di volgere sempre più al peggio, l'11 aprile 1683 veniva emanato un proclama in cui si faceva divieto agli ebrei di tenere al loro servizio, in qualsiasi circostanza, donne cristiane; anche le balie cristiane non erano escluse da queste disposizioni.

Continuando però a verificarsi nuove infrazioni, il provveditore generale Lorenzo Donà fu costretto ad emanare una nuova terminazione il 12 agosto 1683 nella quale, ancora una volta, si vietava agli ebrei, nel modo più categorico e sotto pena di bando, prigione e galera, «di tenir nelle loro case donne cristiane di qualsivoglia età, nè farsi servire da esse in qualsivoglia maniera; se hanno bisogno di balie per allattare i figli, devono farlo fuori di casa.» La terminazione era di tal rigore da comminare le stesse pene anche ai cristiani che si fossero prestati, per qualsiasi motivo, a servire gli ebrei. I denunciatori sarebbero non solo rimasti segreti, ma avrebbero anche ricevuto «per cadauna volta, ducati 25»

Che gli ebrei, per quanto concerneva le loro idee politiche, nulla o quasi avessero in comune con i cristiani, lo si può benissimo comprendere, ma che si dimostrassero anche riluttanti a seguire le leggi e le disposizioni della Serenissima, potrà sembrare eccessivo.

Eppure in più d'una occasione le autorità dovettero energicamente intervenire per riaffermare la propria autorità e quella di Venezia soprattutto sugli ebrei renitenti a piegarsi a qualsiasi ordine.

Così parecchie volte i giudei s'erano rifiutati di prestare giuramento secondo le leggi municipali.

Il provveditore generale Alessandro Molin quindi, con sua terminazione del 3 luglio 1690, stabiliva che i giudei, quali testimoni, dovessero giurare secondo le leggi municipali; egli si riservava di farli giurare, quando lo avesse stimato necessario ed opportuno, sopra «at fenim» (col nome at fenim si designava, nel rito ebraico, la parte della vittima che veniva bruciata durante il sacrificio; mentre la vittima bruciava, gli ebrei formulavano voti e giuramenti).

Una grande attrazione esercitava la tradizionale fiera di S. Simeone, che si teneva a Zara, sui mercanti dei luoghi vicini, dando loro opportunità di smerciare i loro prodotti durante la permanenza nella città.

Naturale quindi che anche gli ebrei non mancassero di fare la loro comparsa in quei giorni e, più ancora degli altri, procurassero di concludere redditizi affari, ma non meno naturale anche che questi mercanti ebrei, giunti col pretesto della fiera, si acclimatassero con molta facilità in città e dimenticassero il termine stabilito dalle autorità per la loro partenza.

Cosicchè diversi furono gli ebrei che furtivamente fissarono la loro dimora in Zara, continuando sempre nelle loro più o meno lecite occupazioni.

Infatti, contrariamente ai decreti emanati dalla Serenissima, risulta che nel 1706 s' erano stabiliti clandestinamente a Zara gli ebrei Vito Levi, Israele Penso, Moisè Curiel e Salomon Senior.

Il popolo, che non vedeva certo di buon occhio l' infiltrarsi di elementi ebraici in città e talvolta li tollerava soltanto perchè doveva ricorrere a loro per qualche prestito, protestò apertamente per mezzo dell' Università dei Cittadini e del Popolo: quegli ebrei erano venuti a Zara soltanto in

occasione della fiera di San Simeone e quindi, in base alle disposizioni stabilite, sarebbero dovuti ripartire non appena scaduto il termine di otto giorni loro concesso; il Conte quindi doveva provvedere in merito, allontanando cioè immediatamente i suddetti giudei dalla città.

Non risulta però che il Conte si mostrasse troppo incline a risoluzioni radicali, e quindi ne derivò la necessità per l'Università dei Cittadini e del Popolo di far giungere le proprie proteste fino al Senato

Frattanto il Levi, che probabilmente era il più astuto e che, come ben dice il Sabalich nel suo già citato lavoro, «aveva la tenacia della sua stirpe», brigava a destra e a manca per ottenere il rinnovo del permesso accordato.

La terra nella quale egli era venuto a vendere le sue mercanzie, offriva un campo vasto alle sue speculazioni e quindi era assolutamente necessario insistere nelle preghiere e nelle più o meno subdole manovre per poter prolungare il soggiorno.

Il Levi infatti, mentre i rappresentanti cittadini si appellano al Senato, ricorre al provveditore generale Vincenzo Vendramin.

Il risultato di questa schermaglia è che il provveditore, ben comprendendo la necessità per la città di sbarazzarsi di quel poco desiderabile elemento, con sua terminazione del 3 dicembre 1708, stabilisce che l'ebreo Vito Levi può fermarsi in città per 3 giorni «senza aprir Bottega, vendere li suoi effetti, e debba poscia al termine de' medesimi proseguir il suo viaggio, e nelle spese».

Lo stesso provveditore, il 25 febbraio 1710, riferendosi al decreto del Senato che vietava agli ebrei nel modo più categorico di introdursi in città, e ciò in risposta alle richieste della popolazione, rendeva noto che il termine di otto giorni

era stato concesso del tutto in via eccezionale, «il qual atto non può, nè deve maliziosamente esser interpretato da cadaun altro Ebreo coll'appropriarsi il medesimo beneficio che è contrario al sopraccennato decreto, alli Ordini avvogareschi et alla nostra espressa volontà».

«Commettemo, - così si esprime il provveditore - per ciò in risoluta forma a qualunque Ebreo cui fosse intimato il presente ordine nostro. e che ardisse introdursi nella città di Zara con merci et altro per vendere, che prontamente debba sfrattare dalla medesima Città in pena di Ducati 500, applicati giusta le leggi da essergli irremissibilmente levati et altre anche corporali ad arbitrio».

E' noto come gli ebrei portino un odio instinguibile per quei loro correligionari che passano al cattolicesimo; odio però non soltanto determinato da spirito di setta, ma anche da ragioni di interesse egoistico.

Sono queste ultime anzi che molto spesso prendono il sopravvento e fanno dubitare sull'indiscutibilità di certi dogmi ebraici, come quello, ad esempio, che vorrebbe innalzare al sommo la sovrumana natura di questi... eletti di Dio.

Un sintomatico episodio al riguardo accadeva nel 1710.

Tale Iseppo Francesco Dente, convertitosi dall'ebraismo alla religione cattolica, inoltrava supplica al provveditore generale, lamentando che «li suoi fratelli, mercanti hebrei», si rifiutavano, per questo fatto, di assegnargli la parte dei beni a lui spettanti per l'eredità paterna e quelli «in fraterna acquistati».

Il provveditore generale Vincenzo Vendramin, con sua terminazione da Spalato del 15 marzo 1710, dato che il rifiuto opposto dai due ebrei era

contrario alle disposizioni di legge e alla bolla emanata da papa Paolo III nel 1542, stabilisce che Samuel e Vito debbano «haver consegnato il giorno seguente all' intimazione et effettivamente contribuito ad esso Iseppo il suo contingente interamente et senza defraudò tanto li beni paterni e materni quanto degli acquisti in comunione e possessi da essi fatti».

Tutto questo «in pena di esecuzione e di Ducati 100 per cadauno applicati a nostro arbitrio».

Dato che pochi mesi dopo uno dei due fratelli moriva, lo stesso provveditore, su richiesta dello stesso Iseppo, gli dava, come è ben naturale, il suo appoggio.

Stabilisce il detto provveditore, con terminazione del 27 agosto 1710 che, «succedendo ab intestato in tutti li suoi beni Iseppo Francesco, di lui fratello, convertito alla fede cattolica, l' agente dell' ebreo morto, Jacob Meschuta, debba depositar nell' ufficio nostro tutto il danaro seco portato di ragione della bottega, et consegnar anco le chiavi della stessa per assicurazion delle merci et altro in quella contenuto sino alla perietion dell' inventario».

E' da ritenersi che anche dopo il 1710 altri ebrei, col pretesto della fiera di San Simeone, ma in realtà attirati dalla possibilità di concludere buoni affari commerciali, abbiano tentato, in cento guise, di rimanere a Zara anche dopo la fine della fiera.

Ciò risulta anche da una lettera di data 2 ottobre 1714, inviata dal provveditore generale Angelo Emo ai Rettori della città, lettera nella quale affermava che, come già altra volta stabilito, gli ebrei potevano fermarsi a Zara e vendere le loro merci «al luoco solito della Marina per il solo corso dell'ottava fiera di San Simeone, senza che sotto

qualunque pretesto vengano ammessi entro la Città.

Da quanto esposto si comprende come ai Rettori della città spettasse l'obbligo di far valere la loro autorità, basantesi su chiare e precise disposizioni del Senato e dei provveditori.

Gli ebrei però non perdevano alcuna occasione per tentar di introdursi a Zara, profittando della fiera; così, dopo qualche anno, gli ebrei Mardocai con sua figlia Viola e il fratello Giuda Coen da Corfù, persuasi che la cittadinanza si fosse dimenticata delle precedenti disposizioni, riuscivano, colla loro astuzia, a stabilirsi in città e a svolgervi la loro attività commerciale.

In seguito però alle proteste dei procuratori e dell'Università dei cittadini, che non intendevano assolutamente tollerare la presenza di questi ebrei in città, il provveditore Pietro Vendramin, il 7 febbraio 1728, ordina "rissolutamente a Mardocai Coen e Viola, sua figlia nec non a tutti gli altri ebrei abitanti in questa città, di non dover più ingerirsi d'amazzar, e vender carne nelle Pubbliche becarie, o in altro Luoco, nè vender opanche (specie di scarpe usate dai contadini dell'interno), come erano soliti, ma nel termine di giorni tre doppo (sic) l'intimazione del presente dover partire da questa Città... altrimenti le sarà fatta levare la pena espressa ad essi suffraggi, e formato processo contro gl'inobedienti, tanto contro loro, se contrafacessero, quanto ad ogn'altro, che le prestasse favore."

Gli ebrei però non intendono cedere, anzi presentano supplica al provveditore, chiedendo una proroga al termine di soggiorno; d'altra parte però anche i procuratori dell'Università dei Cittadini e del Popolo si rivolgono al provveditore e addirittura a Venezia, perchè gli ebrei siano sfrattati al più presto; alle richieste dei rappresentanti del popolo, il Magistrato al Cattaver (magistratura del

governo veneto, alla quale incombeva, oltre il giudicare gli ebrei, anche la scoperta e confisca di tesori nascosti che si riputavano proprietà dello Stato) il 5 febbraio 1730 comunica al provveditore generale che "i giudei reritenti devono abbandonare subito la città".

Gli ebrei cercano di tirare per le lunghe ed i procuratori si rivolgono ancora a Venezia; infatti la sentenza avogaresca del 14 settembre 1730 era favorevole alle vedute del Provveditore e riaffermava che i giudei dovevano entro tre giorni abbandonare la città.

Gli scaltri ebrei non si scoraggiano tanto facilmente e in data 11 aprile 1731 presentano al provveditore generale Sebastiano Vendramin supplica per avere una proroga per raccogliere "le poche sostanze che sono disperse fra questi signori della città".

Il provveditore, accogliendo la domanda degli ebrei, il 12 aprile 1731, decreta che "alli due ebrei suplicanti sia permesso di trattenersi in questa città per tutto il mese di giugno, spirato il quale habbino ad allontanarsi a tenore del comando avogaresco".

Il 13 aprile 1731 gli ebrei si presentano nell'ufficio del Conte a dichiarare che sarebbero partiti entro il mese di giugno, come risulta dal seguente atto, conservato fra le scritture del provveditore Sebastiano Vendramin.

"Comparvero in Ufficio Mardocai e Giuda fratelli Coen da Corfù Ebrei in presente comoranti in questa Città, li quali in ordine alla Supplica da essi presentata alli Eccl.mi Sig.ri Provveditori Generali s'obbligano et impegnano di partire da questa città entro il mese di tutto giugno prossimo venturo, e ciò essecutivamente ai pubblici ordini

dell'Ecclmo Senato et ordini essecutivi dell'Ecclmi Signori Provveditori Generali precessori Emo e Vendramin, e recenti lettere Avogaresche, in ordine alle quali fu loro intimato di dover partire entro il ristretto termine di giorni tre, renuntiano sponte et con ogni miglior modo che di ricorso tanto qui, come a Magistrati Eccellentissimi della Dominante prendendo perciò sentenza volontaria sopra il contenuto della presente comparsa.

Presenti per testimoni li signori Carlo Magno Santoben, tenente dei dragoni del reggimento Thery Nicoletto conte aggiufante della carica,„

Anche di fronte ai continui provvedimenti presi dall'autorità contro l'infiltrarsi di elementi ebraici nelle varie città della Dalmazia, non cessano i tentativi da parte dei giudei di porre stabile residenza ora in questo, ora in quel luogo.

Le autorità, come è ben naturale, vigilano attentamente, e più specialmente l'Università dei Cittadini e del Popolo, perchè le disposizioni siano osservate, ma molte volte l'astuzia di questi ebrei è tale, che essi riescono non solo a penetrare in città, ma anche ad aprire un vero e proprio negozio senza che le autorità riescano a prevenirli.

E' questo, per esempio, il caso di un tal Jacob Levi, mercante ebreo di Sebenico che, introdotto furtivamente a Zara, non aveva mancato «more scilto» di metter su bottega e di smerciare i suoi prodotti.

L'Università dei Cittadini e del Popolo fa sentire la sua voce e le autorità provvedono tosto a far cambiar aria al suddetto intraprendente mercante.

Difatti il conte di Zara, Giovanni Antonio Foscarini, incarica il «comandador» Francesco Passetti di far sloggiare immediatamente l'ebreo e

perciò il 20 febbraio 1736 il Passetti invia al Conte la comunicazione di «haver per ordine dell' Ill.mo sig. Giovanni Antonio Foscarini, Conte di questa Città, ed ad istanza de' Spett. Ill.mi Procuratori, della Spett. Università de' sig.i Cittadini e Ponolo intimato a Jacob Levi, mercante Ebreo da Sebenico hieri capitato per vender Merci, che immediatamente chiuder debba l' apperta (sic) Bottega, e nel termine di giorni tre sfrattare da questa Città e trasferirsi altrove in pena di Ducati cinquecento».

Prima di riferire una ducale del 1742 sarà opportuno soffermarsi un po' sugli obblighi che avevano gli ebrei circa le spese del Ghetto.

Tutti gli ebrei del Ghetto dovevano naturalmente sopporre alle varie spese di manutenzione delle strade, (del Ghetto) illuminazione, salari degli addetti ai diversi incarichi ecc.

Era logico infatti che i cristiani non dovessero, in alcuna maniera, essere costretti a provvedere, anche in parte, alle varie spese del Ghetto.

Le somme necessarie venivano raccolte fra gli ebrei con una tassazione (tansazione) interna ed una commissione deg' i stessi giudei, i cui membri si chiamavano appunto «tansadori», aveva l'incarico di fissare la tassa che ciascun correligionario doveva pagare.

Questo sistema però dava luogo a frequenti questioni fra gli stessi ebrei, molti dei quali si saranno visti spesso vittime delle ingiustizie e preferenze da parte dei tansadori; le ingiustizie e, soprattutto, le fedi, erano continue ed i dissensi in seno alle varie commissioni erano perciò frequenti.

Anche a Spalato, da parte di ebrei influenti, erano stati commessi soprusi circa la tassazione e, oltre a questo, si verificava il caso di ebrei

renitenti al pagamento della tassa fissata.

Il doge Pietro Grimani in una ducale inviata, nel 1742 al provveditore generale Girolamo Querini, dichiarava al riguardo:

«Conoscemo di deliberare col sentimento dell'Inquisitorato sopra l'Università degli ebrei, che al caso di formarsi le tasse, non possono esser fatte che dai tansadori e che volendo alcuno de' contribuenti professare aggravio sopra la propria sua tansa (tassa) sia solo in spezione dei Capi e che per qualunque pretesa o ragione non possa a' debitori esser concessa sospensione di pagamento o suffraggio alcuno senza il previo deposito in effettivo contante.

Gli ebrei di Spalato tempestavano di suppliche le autorità per estorcere, «umilmente implorando», qualche concessione.

Ma se gli ebrei in queste petizioni davano prova di tutta la loro astuzia, non è men vero che la Repubblica dimostrava d'altra parte tutto il suo senso pratico e il suo alto grado di giustizia a difesa dei diritti e degli interessi dei cristiani.

Così ha veramente un po' del comico una supplica della comunità, perchè fosse permesso agli ebrei di vendere commestibili e di esercitare il grosso e minuto commercio, a loro proibito già nel 1713.

Questi giudei di Spalato, nella loro richiesta, si richiamavano nientemeno che alle pretese benemerenze acquistate durante l'assedio di Spalato da parte dei Turchi nel 1657, e specialmente nella difesa di un torrione.

Inoltre, altro merito notevole, «penuriandosi d'oglio in Spalato, provvidero col proprio soldo. eò a moderati prezzi anno sovvenuto il paese».

Non si capisce proprio perchè la difesa di

Spalato, anche da parte degli ebrei, dovesse essere considerata, secondo loro, come una speciale beneficenza. Difendendo la città, difendevano nient'altro che i loro interessi pericolanti, e non si saranno certo mossi per cristiano spirito di carità verso gli altri cittadini.

Come è noto da diverse terminazioni del 1600' nelle deputazioni di sanità erano compresi i deputati — nobili e cittadini — ed i fanti o guardiani rappresentanti di tutto il popolo; gli ebrei erano esclusi.

In alcune liste infatti si trovano appunto menzionati nobili e cittadini, non però gli ebrei.

Nella terminazione del 1643 del provveditore Andrea Vendramin era detto infatti che «il personale aggravio doveva essere in giusta proporzione fra i gentiluomini e cittadini», e così pure nelle terminazioni del 1672 e 1678, riguardo ai servizi da prestare «alle stangate», si parla sempre di nobili e cittadini.

Quantunque la fazione dei Fanti rappresentasse un sensibile aggravio per i cittadini, questi tuttavia preferivano sobbarcarsi a tutte le spese pur di non permettere agli ebrei di prender parte a tale servizio, perchè i cristiani non li ritenevano degni nemmeno per gli incarichi più umili.

Coll'andar del tempo però, non potendo i cittadini, malgrado tutta la loro buona volontà, sopportare tutte le gravezze di quel servizio, il provveditore Girolamo Querini, con sua terminazione del 15 agosto 1742, dato che «non pongo supplire quei poveri et infelici abitanti a tanti pesi nelle correnti calamitose ristrettezze», ordinava che anche l'università degli ebrei corrispondesse alle spese in proporzione ai cristiani, ma non accordava loro il diritto di essere compresi nelle liste e di prestar servizio nella fazione dei Fanti alle stangate.

Gli ebrei naturalmente protestarono a più riprese contro le esclusioni, ma i provveditori non si lasciarono persuadere dalle loro lagnanze, tanto che nella terminazione del provveditore generale Pietro Michiel del 19 febbraio 1763, in cui si approvavano le nuove liste presentate per la nomina dei Fanti, era detto, riguardo agli ebrei, che «non avendo questi a fungere un tale ufficio, non saranno caduti in vista se non quelli che possono soffrire l'aggravio della sostituzione». In caso di calamità pubblica, continua la terminazione, verranno compresi nelle liste dei Fanti anche ebrei non miserabili, i quali però, non essendo ritenuti degni di adempiere a quell'ufficio, dovranno trovare persone che, dietro pagamento, li sostituiscano nei rispettivi turni.

Da quanto abbiamo esposto fino ad ora, risulta chiaramente che gli ebrei, nei territori appartenenti alla repubblica di Venezia, erano puramente tollerati e non potevano quindi usufruire dei benefici accordati ai cristiani.

Soltanto una speciale autorizzazione, detta «condotta», da parte del Governo, consentiva agli ebrei di essere ammessi nello stato per esercitare prestiti in danaro o per bisogni di commercio.

La prima condotta, per la città di Venezia, fu concessa il 28 giugno 1366 agli ebrei prestatori di denaro di Mestre.

Non è quindi la condotta, come vorrebbe far credere qualche scrittore ebreo, un accordo bilaterale contratto fra la Repubblica da un lato e gli ebrei dell'altro, ma semplicemente un permesso accordato agli ebrei di stabilirsi in un luogo per un certo periodo di tempo (dai 5 ai 10 anni al massimo) per esercitare, sotto determinate condizioni, alcuni commerci.

Col'andar del tempo però gli ebrei cercarono di profittare di queste concessioni per intensificare i loro traffici e aumentare i loro capitali, trasgredendo così le limitazioni stabilite dalla Repubblica.

S'erano dati al commercio all'ingrosso dei grani, avevano creato fabbriche di tessuti e avevano incrementato i traffici marittimi.

Le proteste erano fioccate numerosissime da tutti i territori della Serenissima e parecchi patrizi veneziani avevano più volte proposto che tali benefici fossero tolti agli ebrei, anzi, verso la metà del sec. XVII, si cominciarono a rimettere in vigore le antiche leggi repressive, come il divieto agli ebrei di esercitare l'agricoltura, di avere possessi fondiari, di trafficare granaglie.

Il Senato veneto, impensierito per la prepotenza sempre maggiore degli ebrei e spinto anche dalla ferma volontà dei nobili e del popolo di non tollerare più a lungo questa invadenza ebraica, approvò, col sovrano decreto del 27 settembre 1777, i «Capitoli della ricondotta degli ebrei nello Stato veneto», che avrebbero dovuto, una volta per sempre, por fine a tutte le pretese dei giudei.

Per tale decreto era permesso nuovamente alle università degli ebrei di continuare per un altro decennio ad aver domicilio nel Ghetto della Dominante e nelle altre città dello Stato.

Dato però che tale concessione, come già s'era avvertito altre volte, poteva facilmente danneggiare i cristiani, il Senato, accogliendo il «lodevolissimo frutto del Magistrato al Cattaver e di tutta la Conferenza» (riunione per la soluzione dei problemi che si riferivano alle competenze dei diversi magistrati) ritenne opportuno raccogliere e pubblicare le diverse norme e le scritture: i 96 capitoli sarebbero stati così la sola legge e concessione per gli ebrei durante la loro nuova ricondotta.

I Magistrati ed i pubblici rappresentanti «invigileranno perchè abbiano esecuzione completa le cose deliberate, specialmente perchè disgiunti sian gli ebrei da' cristiani. A tal effetto e perchè ad universale notizia si diffonda la Legge, sarà dal Magistrato (adunanza di uomini — detti giudici di magistrato — con podestà di far eseguire le leggi e di giudicare) sopra offizi portato alla pubblica approvazione proclama che al popolo faccia noti li Capitoli; saranno fatti stampare li 96 Capitoli e diffusi tutti quelli riguardanti anche gli ebrei dello Stato relativamente alla annessa Ducale a tutti li pubblici rappresentanti da Terra e da Mar».

Nel darne avviso «alli Rappresentanti della Terra ferma e da Mar» il Senato dichiara che è ferma volontà pubblica che «non dimorino gli ebrei nelle Ville, nè fuori de' Ghetti loro permessi» e che entro il termine di mesi sei si deva «far seguir lo sbandò delli medesimi dalle ville stesse e in oltre ancor da qualunque luogo»; «alli Rappresentanti di qua dal Mincio, tener in continua osservanza singolarmente il capitolo 81 (possano, senza pegno, dar Dinari fin al 6 % all' anno); al bailo (ambasciatore della Repubblica veneta) alla Porta ottomana e successori «per opportuna esecuzione».

Le principali disposizioni contenute nei Capitoli 72-85 e 91-95, erano:

Dal levar del sole del giovedì santo fino all' ora di nona del sabato santo, gli ebrei dovevano star rinchiusi nel Ghetto. (Già nell'aprile 1516 il Senato aveva emanato un proclama con cui si faceva obbligo agli ebrei di abitare nel Ghetto).

Nei giorni festivi tutte le botteghe del Ghetto dovevano rimanere chiuse.

Le porte del Ghetto dal 1 ottobre al 1 aprile dovevano esser chiuse alle 4 del pomeriggio e dal

I aprile a tutto settembre alle 2 del pomeriggio.

Gli ebrei non potevano tenere in casa nessun uomo o donna cristiani, nè come servitori, nè sotto qualsiasi altro nome, impiego o pretesto.

Mai avrebbero potuto gli ebrei nè pretendere, nè godere qualsiasi diritto di cittadinanza o di privilegio, concessi anche questi ultimi a soli sudditi vereti.

Il massimo dell'interesse che gli ebrei potevano pretendere da coloro ai quali prestavano denaro era il 6%

Era assolutamente proibito agli ebrei pubblicare libri sotto il proprio o sotto qualunque altro nome.

Era del pari vietato loro di acquistare tanto in nome proprio, quanto sotto altro nome e di tenere in affitto o in pegno terreni, stabili ecc.

Così pure nessun ebreo avrebbe potuto «ingerirsi, aver mano o interesse in alcun pubblico abboccamento di appalti o dazi o pubbliche regalie».

Per tutta la durata della ricandidatura (cioè i 10 anni ancora concessi) era permesso agli ebrei il libero esercizio delle arti, e, qualora avessero voluto allontanarsi dallo Stato, si sarebbe dato libero transito a loro, alle famiglie e alle mercanzie, se prima avessero soddisfatto ogni debito.

La Ducale del 29 dicembre 1777 raccoglie in apposito proclama i Capitoli 86, 87, 88, 89, 90, che si possono considerare i più importanti e si riferiscono appunto alle attività commerciali dei giudei.

I.o — «Gli Ebrei non potranno esercitare altra arte che quella sola volgarmente detta Arte della strazzeria, restando per conseguenza nella più risoluta forma loro proibito il far fare roba nuova di qual si sia sorte col pretesto o sotto il vocabolo della Strazzeria, nè venderla per consumo interno dello Stato a pezza, nè a braccio, a ingrosso, o al minuto.

II.o — Non è in questa città, nè in verun

altro luogo dello Stato loro conceduto d'ingerirsi, aver mano o interesse in alcuna altra Arte o lavoro, nè sotto il proprio, nè sotto qualunque altro nome, colore e pretesto.

Ogni volta che essi vorranno comperare Manifatture Nazionali per farne commercio, potranno comprarle, quando però sieno quelle comprate da soli Mercanti, e Fabbricatori delle medesime, ed acquistare a Dinaro contante, o a fido, vale a dire in credenza, proibito sempre il poter far lavorare i Mercanti, o Capi, Mistri, o Lavoranti delle rispettive Arti per loro conto a giornata o sotto forma di convenuto prezzo di lavoro.

Li Lavoratori, Capi, Mistri, o Mercanti che avessero fatto o fatto fare Manifatture per conto, e col soldo, ed effetti di qual si sia Ebreo, non potranno mai da verun Magistrato essere astretti a consegnare al predetto Ebreo le Manifatture predette.

III.o — L'Ebreo che avesse preso interesse o ingerenza in altri lavori, come sopra, oltre che perderà gli effetti, o Dinaro esborsato, e la Manifattura, sarà esiliato per anni dieci da quella Città, e luogo dove averà commesso la colpa, e gli Artigiani, o Lavoratori, che avessero lavorato per di lui conto, saranno per dieci anni esclusi dal corpo della loro Arte; ed inoltre tanto questi, quanto l'Ebreo, saranno soggetti alle pene afflittive e pecuniarie, secondo che per la natura delle circostanze e dei casi sarà ritrovato di provvidenza e di Giustizia dalli Magistrati competenti, e principalmente da questo Inquisitorato all'Arti, in ciò delegato dall'Eccellentissimo Senato.

IV.o — Gli Ebrei, che hanno Fabbriche di Manifatture erette in vigore di Decreti dell'Eccellentissimo Senato, potranno continuare a tenerle fino a tanto che termini il tempo della concessione

ottenuta, quando nel Decreto egli sia espresso; e non lo essendo, sarà loro permesso di tenerle per altri due anni avvenire. Tutte le altre Fabbriche di Manifatture, che non fossero permesse da particolare decreto dell' Eccellentissimo Senato, dovranno dentro lo spazio di un anno essere riseccate, o distrutte e, contravvenendo il Padrone di quelle, caderà nella pena di perdere tutti gli attrecci, e le Manifatture della rispettiva sua Fabbrica, che saranno devoluti a favore dei Vecchi Membri della Università di Venezia.

V.o — Qualunque Ebreo il quale volesse esercitare qualche lavoro nuovo, e da Cristiani non usato in Venezia e nello Stato, o continuare alcuna delle Fabbriche da altri non esercitate, in tal caso egli possa supplicarne il permesso da essergli concesso con Parte sola, con li quattro quinti del Pien Collegio e dell' Eccellentissimo Senato, previe le informazioni giurate del Magistrato Eccellentissimo de' Cinque Savi alla Mercanzia, e dell' Inquisitori all' Arti.

Se poi la Manifattura fatta dall' Ebreo degenerasse dalla qualità contemplata nella concessione, cosicchè risultasse in progresso che ella offenda il Lavoro di qualche Arte Suddita, dovrà l' Ebreo rapporto la continuazione, o il modo del Lavoro, eseguire qualunque prescrizione dell' Eccellentissimo Senato.»

Al punto VI la Ducale precisa le norme per la osservanza di quanto si è detto sopra e rende noto che le denunce segrete presentate circa abusi da parte degli Ebrei conseguiranno l'impunità, quando anche i denunciati saranno stati lavoratori per conto degli Ebrei.

Nonostante la ricondotta accordata dalla Repubblica, gli ebrei, e specialmente quelli di Spalato, avevano continuato ad esercitare i loro commerci

senza curarsi delle limitazioni imposte, tanto che i cittadini di Spalato, vedendosi continuamente danneggiati e constatando che quasi a nulla era servita quella disposizione del Senato, si rivolsero ai Procuratori dell'Università dei Cittadini e del Popolo per «essere sollevati e liberi dai danni e pesi che portavano le 54 famiglie ebrei di Spalato alle loro arti e mestieri».

Nella domanda è detto che «attese le provvidenze emanate dalla Sovrana Autorità dell'Ecc.mo Senato, che contemplano di vantaggiosi oggetti di ridonare e preservare ai sudditi l'esercizio delle arti utili, risseccando gli abusi che presi si sono gli ebrei abitanti nello Stato, riflettendo noi sottoscritti mercanti ed abitanti di questa città che le provvidenze suddette sono molto appropriate anche per il caso nostro, in vista al numero degli ebrei che s'industriano in questa città, crediamo di rivolgerci a Voi Spett. Signori Procuratori de' Cittadini e Popolo e pregar di non ammettere l'occasione presente facendo giungere opportunamente alla pubblica autorità le rimostranze e ricorsi che credono al miglior nostro bene e della popolazione».

Seguono 78 firme di cittadini.

Gli ebrei, per citarne alcuni, contro i quali si chiedono misure restrittive, sono :

«*Moisè quondam Salomon Russo* — grego con effetti provenienti dalla Turchia.

*Fratelli Piazza* — pugliesi con fruti (sic).

*Moisè Murpurgo* — frutarolo.

*Moisè Eschenasi* — menestre e rosogli.

*Giosef Eschenasi e figli* — pugliese con porcina.

*Rafaël quondam Emanuel Penso* — sartor.

*Daniel di Abram Jesurur.*

I procuratori, data la fondatezza delle richieste

dei cittadini, decidono di rivolgersi direttamente al Doge, al quale inviano, il giorno 11 marzo 1778, una domanda che non sarà inutile riprodurre per intero:

«Serenissimo Principe

In un aspetto troppo deforme e compassionevole comparirà certamente alla sublime provvidamente di Vostra Serenità la città di Spalato, quando si consideri occupata da 54 famiglie ebrehe attualmente in essa abitanti componenti 279 individui, le cui abitazioni sono sparse per ogni loco e confuse con le cristiane senza Ghetto e tengono al loro servizio sudditi e suddite cristiane.

Hanno i detti ebrei 32 botteghe anch'esse sparse per la città nei luoghi migliori al loro interesse, ripiene di manifatture che tutte nuove si vendono e tratte dalla Fiera di Sinigaglia, sei altri Banchetti ossia botteghe minori coperte da giovani ebrei, che principiano addestrarsi nell'arte di Bottegaio ed in quelle vendono Robba alla minuta; il restante della loro famiglia sino al detto numero di 54 ritraggono il loro sostentamento dal tagliare e lavorare robbe nuove ad uso di Nazionali, che vengono poi vendute nelle Botteghe a' Morlacchi.

Non possono detti ebrei dimostrare alcun positivo special Dec.to per la loro Condotta, e libero Stabilimento nella detta angustiata Città di Spalato e con tutto ciò formando in danno dell'Arte e dei Sudditi il loro profitto, riducono questi al ristretto numero e confinati in solo 28 botteghe, che, non potendo regger al confronto dell'Ebrehe, si possono chiamare piuttosto Banchetti di miserabile profitto.

Comparve per detti Sudditi un qualche raggio di speranza e di sollievo, quando furono pronunziati alcuni replicati Giudizi seguiti nell'Ecc.mo Consiglio dei 40 al Criminal delegato dall'Ecc.mo

Senato a favore dei Sarti di Spalato, ma sino a questi ultimi tempi si trovano ridotti nello stato primiero; ora, che dopo la pubblicazione delle ultime emanate Sovrane Deliberazioni dell' Ecc.mo Senato riguardanti gli Ebrei tutti sparsi negli Stati della Serenissima Rep.ca, universalmente con giubilo acclamata la provvida salutare Legge, che contempla gli avvantaggiosi oggetti di presservare a' Sudditi l'Esercizio delle Arti tutte, si vedono gli stessi Ebrei in un pacifico Possesso, e stato, nello stesso luogo, con gli stessi usi, Arti, ed indebiti vantaggi, perciò stupiti, e tremanti paventano gli abitanti di Spalato, che non siano state esposte alla Paterna clemenza di Vostra Serenità le loro luttuose circostanze; mossi adunque dalle universali voci della Popolazione tutta, come si rileva dall'unito foglio da essi firmato, umilmente ricorrono li Procuratori di quella Università de' Cittadini e Popolo col mezzo del loro Procuratore Domino Girolamo Pozzo, perchè rese note alla Pub.ca autorità le angustie e miserie, nelle quali trovandosi li Mercanti, Artisti, ed Abitanti di quella Fedelissima Popolazione, siano alla ombra delle Pubbliche Deliberazioni resi liberi, e sollevati una volta dalla scaltrezza, dal giogo ed astuzia degli Ebrei suddetti. Grazie».

Il doge Luigi Mocenigo rimetteva, l'11 aprile 1778, copia della supplica al provveditore della Dalmazia ed Albania Alvise Foscari e lo invitava a dare informazioni sul contenuto della medesima e ad esprimere la sua opinione.

Il provveditore risponde il 26 luglio 1778 e dà informazione sulla situazione degli ebrei nella città di Spalato e sui commerci da loro esercitati.

Gli ebrei continuano ad esercitare impunemente le loro attività, senza troppo curarsi delle severe disposizioni prese dalla Repubblica, tanto

che i cittadini di Spalato inviano continue proteste al provveditore, perchè, colla sua autorità, faccia desister una buona volta gli ebrei dai loro traffici illegali.

In una documentazione su tutte le irregolarità commesse dai giudei si trovano esposti chiaramente i motivi che indussero i cittadini a denunziare gli ebrei renitenti alle disposizioni.

«Gli Ebrei dimoranti in Spalato dopo la pubblicazione de' Capitoli della Ricondotta degli Ebrei della Dominante e dello Stato unitamente al Sovrano Decreto 24 sett. 1777 seguito in detta Città nel dì 22 novembre dell'anno stesso, lungi dal rassegnarsi alla pubblica Volontà hanno col fatto quella trasgressito non solo, ma con l'uso de' tentativi di maggior azzardo è loro sortito di sottraersi a quelle correzioni che meritavano e che esser dovevano conseguenza delle procedure contro a' medesimi incaricate.

Pubblicato il 10 agosto 1778 il Proclama dell'Ecc.mo Inquisitor alle Arti 29 Dicembre 1777 hanno simulato di addaffarsi alla disciplina della Ricondotta, parte col trasportar alle proprie abitazioni gli effetti che tenevano esposti in vendita nelle rispettive botteghe, e parte lasciandoli nelle scancie delle Botteghe stesse, ma ascondendoli alla pubblica vista con colorine; non cessarono però dalla vendita e gli uni e gli altri eseguita con qualche cautela e di soppiatto.

Ridotti in Ghetto verso il fine d'ottobre 1778 aprirono colà botteghe di Merci ed altro e le fornirono di tutto punto, anzi a pretesto di servire a' bisogni del Ghetto medesimo dilatavano il traffico anco a quei generi di comestibili, de' quali per l'avanti si erano astenuti.

Deplorato però tale contegno dal Sovrano, e documentato l'Ecc.mo sig. Provveditore generale

del vero ed ingenuo sentimento Pubblico ed in conseguenza precettato a diffondere gli Ordini per l'ossequanza de' Capitoli della Ricondotta, sul fine d'estate 1779 gli Ebrei si ritugiarono ali mentovati primi esperimenti, cioè alcuni tirando delle coltrine sopra le scancie di loro botteghe, e gli altri trasportando le Merci nelle camere di loro abitazione; continuarono per altro nella vendita come prima di qualunque genere».

Di fronte a questi continui atti di disobbedienza, gli ebrei furono nuovamente rinviati a giudizio, ma, colla loro abituale scaltrezza, riuscirono ad ottenere l'assoluzione.

Prima però che i giudici pronunciassero la sentenza di assoluzione, gli ebrei accusati presentarono il 15 marzo 1780 «una scrittura» colla quale volevano persuadere i giudici a conceder loro «il diritto di acquistar manifatture nazionali per farne commercio e vendere le manifatture stesse e liberamente esercitare qualunque commercio».

«Questo passo — continua il documento — che veramente è troppo ardito, perchè direttamente contrario al Decreto dell'Ecc.mo Senato, che a sè solo ha espressamente riservato il diritto d'interpretare e spiegare qualche oscurità, che vi fosse, o si volesse supporre ne' Capitoli della Ricondotta, è in appresso ancora assai riflessibile e per l'erroreità del supporto e per l'insidia, che in sè contiene nel punto contestato sotto la quantità delle parole di liberamente esercitare qualunque commercio, le quali certamente non escludendo anche il commercio e vendita al minuto e per interno consumo dello Stato, ne viene in conseguenza, che di tal modo chiamano il giudice di prima istanza a revocar e tagliar quel Capitolo dalla Ricondotta, che li inabilita alla vendita per consumo interno dello Stato».

Tali pretese degli ebrei però venivano a infirmare i vari provvedimenti adottati dagli Inquisitori alle arti, dai provveditori e infine dalle Ducali del Senato, «che tolgono i studiati equivoci e le affettate oscurità».

Se dunque le pretese degli ebrei fossero state accolte, le varie disposizioni in materia non avrebbero avuto più alcun valore.

Gli ebrei, comprendendo che le loro domande non avrebbero avuto alcun risultato, cercano di tirare per le lunghe il processo, chiedendo un ricorso.

Il processo si trascinò finc al 12 aprile 1782 «giorno in cui nuovamente sono comparsi in scena gli ebrei, riproducendo domanda 15 marzo 1780 e senza aspettare la sentenza del giudice ebbero il coraggio di riaprir le loro botteghe e di esercitar con pubblicità e senza alcun riguardo ogni genere di grosso e minuto traffico come fanno anco presentemente».

E' dell'anno 1783 una distinta di Ebrei che tenevano a Scalato botteghe frammischiate a quelle dei cristiani e che verso la fine di ottobre dell'anno 1778, per ordine pubblico, passarono con le loro merci nel Ghetto, ove non hanno «mai sospeso, nè dimesso il grosso o minuto commercio per consumo interno della provincia».

Tra gli altri vi sono :

*Moisè quondam Salomon Russo* — con merci pellami, corde et altro.

*Raffael, Siston fratelli Piazza* — come sopra. (Nel 1778 fallirono in Sinigaglia, convenutisi poi con quei mercanti per il pagamento).

*Sanson Morpurgo* — che fuggì in Bosnia con molti debiti prima della legge 24 settembre 1777.

*Salomon Gentilomo, Giosef Jesurum, Abram Penso* (fuggì a Fiume con molti debiti nel 1779),

*Giosef Penso* (fallito in Venezia prima della legge 1777), *Giacob Piazza*, *Moisè* ed *Abram Fratelli Macchioro*, *Samuel Gentilomo*.

(Nota: Gli eredi fratelli Jesurum, come eredi Abram Penso, erano in decadenza per fallimento e si domiciliarono a Trieste).

*Abram Ventura*, *Samuel Cittanova* (nel 1780 sloggì e si domiciliò a Ragusa); *Abram Eschenasi* fuggì con debiti in Bosnia poco dopo la pubblicazione della legge 1777).

## La caduta della Repubblica

Il 12 maggio 1797 il Gran Consiglio abdica al potere e al suo posto viene istituita una Municipalità di tipo francese.

I Dalmati, che per tanti secoli erano stati i sudditi più fedeli della Repubblica, provano un senso di sbigottimento e di dolore, che avrà poi tragiche ripercussioni specialmente nel ceto più basso della popolazione.

Si diffuse l'opinione che anche gli ebrei fossero stati una delle cause principali della caduta della Serenissima «e tutti quelli che mostravansi propensi alle innovazioni francesi venivano scherniti col nome di giacobini e cifuti (ebrei)».

Il conte Rados Antonio Michieli Vitturi nella sua «Storia delle cose successe in Dalmazia», e testimonio oculare dell'anarchia verificatasi in Dalmazia dopo la caduta della Repubblica, fa una chiara esposizione dell'impressione suscitata in Dalmazia da quel triste avvenimento. «Quale sia stato lo sbigottimento, l'avvilimento e il terrore nell'udire una così strana metamorfosi, io non posso adeguatamente esprimere, ma so bene che in Spalato, dove io mi attrovavo, vidi più mestizia e timore in questo giorno, che in quello del 30

marzo 1784, in cui, senza equivoci, si sviluppò nel suo più terribile aspetto il flagello della peste».

Riferendosi agli ebrei, il conte Michieli scrive che parecchi cittadini avevano avuto l'intenzione di dare l'assalto al Ghetto e di svaligiarlo.

Un altro testimonio oculare, Giov. Cattalinich, che scrisse le «Memorie degli avvenimenti successi in Dalmazia dopo la caduta della Repubblica veneta» dà anch'egli notizia di questi tentati atti di violenza contro gli ebrei: «era timore che il popolo passare potesse ad eccidi specialmente contro la comunità ebraica odiata per la sua religione. L'esortazioni di persone influenti non poco servirono a frenare la moltitudine e sopra di tutto l'attività e la direzione di Nicolò Silovich, detto Sale.

Anche T. Erber, nella sua storia sulla Dalmazia, afferma che «frammisto al dolore per la caduta del potere aristocratico, il sentimento religioso cercava sfogo, degenerando in atti di violenza. Ed i primi a sentirne l'effetto furono gli ebrei. Le ricchezze ammassate da questi mediante il commercio, nonchè la diversità del loro culto, avevano da lungo tempo eccitato l'invidia e l'odio di quei popoli».

Un mese dopo, e precisamente il 15 giugno 1797, veniva diffuso per le città e le borgate della Dalmazia un proclama anonimo (L'abate Paolo Pisani nel volume «La Dalmatie» dal 1797-1815, ritiene che il proclama stesso possa essere stato stampato a Venezia e sia dovuto al padre Andrea Dorcich), nel quale, dopo aver deplorato con amare parole la caduta dell'aristocratica Repubblica, così si esprimeva l'autore, dimostrando il suo disprezzo per i Giudei, che non avrebbero mancato di approfittare di quell'occasione politica per realizzare i propri interessi.

«Riesce impossibile, afferma il manifesto, esprimere il dolore provato da tutti nell'udire gli sfregi fatti ai nazionali, la dimissione del Doge, la cancellazione delle insegne di S. Marco, tanto care alla Nazione, l'installazione de' giacobini e degli ebrei, sempre aborriti.

Al soglio hanno ora posto i Giacobini ed i Ciffutti ossia Giudei, e procurano di unirli nuovamente a loro.

Bella cosa! Quelli stessi che ti hanno tradito, ora di nuovo, calcolandoti pazzo, desiderano che ti unisca a loro. Gloriosa Nazione! Ricordati della tua gloria, e sappi che li Giudei sono nemici della tua Religione. Non è quindi conveniente alla tua fama, nè utile alla tua fede che ti unisca a loro».

## La prima dominazione austriaca

Caduta la Repubblica veneta, sotto il nuovo governo austriaco, gli ebrei approfittarono del mutamento politico per far valere presso i nuovi governanti diritti che in verità mai avevano goduto.

Speravano infatti che l'Austria, in odio forse al cessato governo della Repubblica, avrebbe cercato di favorirli, anche abolendo disposizioni che Venezia aveva emanato al loro riguardo e colsero subito l'occasione non solo per liberarsi dalle costrizioni, a cui erano assoggettati, ma anche per chiedere l'ammissione alla deputazione urbana.

Il 18 giugno 1798 si rivolgono al regio cesareo tribunale di Spalato per essere esonerati dal sottostare ad altri pesi che non siano quelli delle urbane deputazioni e chiedono che «i mercanti originari ebrei di Spalato restino sollevati dalle fazioni de' Fanti, alle quali vengono ad esclusione degli altri mercanti originari di questa città ordinati».

Nella loro supplica dichiarano che la nazione Ebraica di Spalato non possiede beni, non coltiva arti, ma «tiene rivolti tutti i suoi studi all'incrementazione del solo traffico».

Questa nazione che in linea di commercio vanta un grado di preminenza fra gli altri mercanti di questa Piazza e che almeno merita di essere livellata ai medesimi, viene classificata nel novero delli funzionari più abbietti del popolo, destinandola indistintamente a fungere le ispezioni de' Fanti in qualunque esigenza di sospetto di mal contagioso.

Essi, come dichiarano, che sono «riguardati con occhio di clemenza dall'Augusto Sovrano (!)» devono essere esentati da tutti i pesi al pari dei negozianti originari del paese.

Di fronte alla richiesta degli ebrei il tribunale incarica il 22 luglio 1798 i Procuratori dell'Università dei cittadini e del popolo di voler riferire :

I. Da quale epoca e per qual motivo erano i mercanti ebrei di Spalato soggetti «alle fazioni de' Fanti»;

II. Se erano esclusi da «dette fazioni de' Fanti» i mercanti originari cristiani;

III. Se gli ebrei venissero esentati da quell'ufficio, e quale danno sarebbe derivato agli altri abitanti.

Ritengo opportuno riportare quasi per intero, la risposta dei Procuratori del 23 agosto 1798 alla «Regia Superiorità locale»:

«Bisognava, prima che un insano spirito di vertigine e di rivolta attaccasse i più sacri diritti e spargesse l'incertezza, la confusione, l'errore in ogni ordine di cose, affinchè l'Università degli ebrei di Spalato, arrogandosi il titolo di Comunità, tentasse di scuotere quel giogo, cui per giusto, inappellabil giudizio de' Re dei Regi ha ella dovuto piegare il collo da quasi diciotto secoli addietro.

Non deve sorprendere che chi cerca di cangiar stato cominci dal mutar nome. Gli ebrei di Venezia nella ricondotta di un quinquennio accordata loro l'anno 1534 assunsero per grazia il titolo di Università, che poscia comunicarono agli altri ebrei dello Stato ex Veneto. Dopo più di due secoli e mezzo troppo vaghi d'inovazioni, gli ebrei di Spalato al titolo di Università sostituir vorrebbero quello di Comunità. Quindi parendo loro di formar quasi un nuovo Corpo, una nuova Nazione, si lagnano d'esser classificati nel numero degli fazionari più abbietti del popolo, destinati indistintamente a fungere le ispezioni de' Fanti in qualunque urgenza di sospetto di mal contagioso e quindi ricercare con la supplica prodotta il 18/6 1798 a quest'incl. Cesareo Regio Tribunale di non soggiagere ad altri pesi in caso di pubblico bisogno se non a quello delle urbane deputazioni.

Dichiarato che non hanno risposto prima alla richiesta del Tribunale, perchè avevano voluto raccogliere ed esaminare i documenti, i Procuratori riferiscono che «a due sole classi riduconsi tutti gl'ispezionati a garantire in qualunque esigenza la grave materia di sanità» e precisamente ai deputati (nobili e cittadini), e fanti o guardiani (tutte le persone del popolo).

Si riferiscono a quanto nel 1643 ordinava il provveditore Vendramin, e cioè che «il personale aggravio doveva essere in giusta proporzione fra i gentiluomini ed i cittadini» e così pure alle terminazioni 30 luglio 1672 e maggio 1678 colle quali si ordinava che «alle stangate» vi fosse a vicenda un nobile ed un cittadino; tutti i documenti, affermano i Procuratori, contemplan per le deputazioni di sanità i soli nobili e cittadini e quindi gli ebrei sono esclusi da queste deputazioni, «non furono, non sono e non saranno mai per loro».

Si richiamano anche agli ordini del Collegetto alla Sanità del 5 dicembre 1730 e 31 dicembre 1739 e alle liste comprendenti appunto i nobili ed i cittadini, liste nelle quali sono compresi «bottegari et altri», ma non ebrei, i quali non furono mai considerati neanche per i servizi «de' più vulgari».

Soltanto il 15 agosto 1742, dato che «non ponno supplire quei poveri et infelici abitanti a tanti pesi nelle correnti calamitose ristrettezze», fu obbligata l'università degli ebrei con i Grigioni a corrispondere alle spese e pesi de' Fanti a misura del giusto e del conveniente».

Si richiamano anche i Procuratori alla terminazione del 19 febbraio 1763 — già citata — del provveditore Michiel, e cioè che, in caso di calamità pubbliche, potevano venir compresi nelle liste de' Fanti anche ebrei non miserabili, i quali però dovevano trovare persone che, dietro pagamento, li avessero sostituiti nel turno rispettivo.

I Procuratori si riferiscono anche a quanto era iscritto nei Capitoli a stampa dei Provveditori alla Sanità di Venezia, e cioè che era «da osservarsi in tutti i Lazzaretti dello Stato che gli Ebrei non fossero abilitati a servire nemmeno in figura di Bastazi» (facchini impiegati al servizio delle dogane e dei Lazzaretti di sanità).

«Se quindi fino ad ora sì poca fede avevasi di loro in una servile mansione, ben inferiore a quella de' guardiani, cui sono i Bastazi soggetti, per quai moderne prove di fedeltà pretender possono gli Ebrei di esser ammessi a quelle urbane deputazioni, che avendo una presidenza negli affari di salute in circostanze della maggior gelosia, non si affidano, che a persone di sana morale, di distinto carattere e che per essere attaccate con relazioni o di nobiltà o di cittadinanza al ben essere del proprio paese, ànno un maggior

interesse nell'adempire ai doveri del proprio importantissimo ufficio?

Gli Ebrei, che non potevano mai associarsi, ed entrare nè nella categoria de' Nobili, nè in quella de' Cittadini, primachè le vertiginose già screditate idee di una malintesa eguaglianza avvivassero a maliare specialmente la loro nazione, neppur sognarono di aspirare ad una nobile o civica deputazione. L'idea è nuova è strana, è ardità, ed ha le più scandalose tendenze.

Tostochè abbiano spiegata gli Ebrei la pretesa di essere eguagliati nelle deputazioni urbane ai nobili ed ai cittadini, non dovrebbe parer strano che un giorno si mettessero in concorrenza ed alla nobiltà ed alla cittadinanza ed a qualunque de' più ordinati posti.

I Procuratori chiudono la relazione, riferendo che già nell'anno 1742 gli ebrei erano soggetti «alle fazioni de' Fanti», come tutti gli altri bottegai ed abitanti della città, colla sola differenza però che gli altri, volendolo, potevano servire personalmente, mentre gli ebrei invece, «incapaci di servizio personale», dovevano pagare la persona che avesse servito in vece loro.

Il Tribunale di Spalato il 31 ottobre 1798 riferisce «all'Ecc. Cesareo Regio Governo» in Zara che gli ebrei erano obbligati dal 1742 di prestarsi «al servile officio de' Fanti nell'esigenze per sospetti di peste»; non potevano però farlo personalmente e dovevano quindi pagare i cristiani, e tutte le spese erano a carico delle persone del Ghetto.

Il Tribunale conviene con i Procuratori che l'ammettere la nazione ebraica alla deputazione in materia di sanità, della quale devono far parte «solo i nobili ed i cittadini, «sarebbe una aperta

lesione del loro (cioè dei cittadini) esclusivo diritto e dei loro privilegi *che gelosamente si devono serbare intesi* e la generica immunità di tutti gli individui negozianti del Ghetto, sarebbe un atto di azzardo e d'ingiustizia, le cui conseguenze graviterebbero sopra la classe del popolo cristiano».

Il governo con atto 31 dicembre 1798, presentato il 16 gennaio 1799, decreta che «resta fermo il divieto esclusivo dei due corpi nobile e civico di sostenere le deputazioni.

Il giudice anziano Giuseppe Geremia e il procuratore dell'Università dei Cittadini e del Popolo, Giorgio Coich, come risulta da un atto che, pur privo dalla data, dovrebbe appartenere alla fine del 1798, si erano rivolti all'Arcivescovo per protestare contro gli arbitri dei giudei, richiamandosi «ai proclamati Editti del sovrano di prestar ai fortunati suoi sudditi la più efficace protezione nell'uso violato di tutti i possessi, diritti, prerogative e consuetudini».

«La raffinata malizia di questi ebrei — secondo la protesta — ricusa di adattarsi ai sovrani voleri e, fattasi sprezzante anzi di questi, non temendo le minacciate pene, altro non seconda che le voci d'un arbitrario procedere».

Ricordato che gli ebrei erano tollerati dal Senato Veneto e che erano stati confinati «in luogo appartato» perchè non avessero alcun contatto coi cristiani, i due suddetti cittadini riferiscono che le tumulazioni dei cadaveri ebrei avvenivano quando c'era minor frequenza di persone ed il funerale, uscendo dal Ghetto, passava per la porta di S. Raineiro, in modo da trovarsi presto fuori di città.

«Ora, continua il rapporto, la nazione ebrea non ha cambiato stato, nè condizione, essendo, com'era per l'avanti, tollerata dal sovrano. Gi

ebrei, condotti da spirito vertiginoso, cercano di sollevarsi da quello stato di annientamento in cui per Divino volere sempre devono rimanere. Ora invece essi trasportano i loro morti al cimitero passando per la città, nello stesso modo dei cattolici».

«Sorprende ed irrita questa scandalosa innovazione e quindi possono derivare conseguenze gravissime e ributanti scandalosissimi effetti».

Questa novità, come è detto nella domanda, «produsse fermento negli animi anche del basso Popolo» e quindi si prega l'Arcivescovo di adoperarsi per impedire che i funerali degli ebrei passino per la città.

L'Arcivescovo accondiscende ben volentieri a questo desiderio e con lettera del 25 gennaio 1799 si rivolge all'autorità locale di Spalato perchè «nei suoi primordi, sia repressa ed impedita una innovazione esecrabile per tanti essenziali rapporti».

Inoltre le domande al Governo di Zara, questo invita il Tribunale di Spalato a riferire sui precedenti della questione e il 10 febbraio 1799 il Tribunale comunica che, prima dell'abdicazione del Governo Veneto, gli ebrei trasportavano i loro cadaveri, passando per la strada di S. Raineiro, mentre ora invece transitavano per la strada «delle Beccarie, accompagnati dalla forza militare ricercata col pretesto di essere garantiti da qualche sopraffazione che ancor temevano per la memoria della spirata anarchia» (il Tribunale infatti allude a quel breve periodo di disordini, o meglio anarchia, seguito alla caduta della Repubblica Veneta e causato dagli odi delle masse verso i miscredenti giacobini e i giudei che erano stati causa della fine della Serenissima) ma in realtà per evitare risentimenti e tumulti popolari.

I capi dell'Università dei Nobili e del Popolo, continua la relazione, dichiarano che gli ebrei

avevano condotto i loro cadaveri al cimitero, passando sempre per la porta di S. Raineiro, mentre gli ebrei sostengono che, sotto il cessato Governo, «mai era stato loro combattuto di transitare coi loro cadaveri piuttosto per l'una che per l'altra strada».

Secondo la relazione, il permettere agli ebrei il passaggio per la strada delle Beccarie, potrebbe far succedere inconvenienti, incontrandosi, nel medesimo tempo, funerali ebrei e cattolici.

«Le prerogative dei Corpi e dei rispettivi loro Capi non devono soffrire la minima onta e insulto, perchè il Sovrano vuole proscritta qualunque innovazione ed osservate nel loro vigore le antiche costumanze e quindi si deve eseguire la benefica imperante volontà».

Per quanto si riferisce alle richieste degli ebrei, il Tribunale, con suo decreto del 12 marzo 1799, ordina che «sia osservata l'antica pratica, ben intendendosi che uno o due esempi (qualche funerale ebreo, come abbiamo detto prima, era passato per la strada delle Beccarie) non distruggono una consuetudine e che un fatto di pochi anni non annichila la prova costante de' secoli».

La superiorità locale doveva quindi, per ordine del Tribunale, chiamare i capi della nazione ebraica e avvisarli che, se avevano sempre trasportato i loro cadaveri per la strada delle Beccarie, non dovevano essere impediti nemmeno per l'avvenire, «purchè non si fossero azzardati di alterare in minima parte gli usati metodi»; doveva però contemporaneamente avvisarli che non avevano alcun diritto di pretendere «una incongrua innovazione» se per il passato trasportavano al cimitero i loro cadaveri passando per la strada di S. Raineiro.

Gli ebrei però non intendono cedere, e contro

l'ordine delle autorità presentano, oltre a quelle già prodotte, una nuova supplica il 21 settembre 1799, dichiarando che, prima di essere stati costretti ad abitare nel Ghetto, avevano trasportato i loro cadaveri «per quel luogo che più loro piaceva e che quell'uso non era stato distrutto da alcuna sanzione pubblica».

Non si trova il documento che riferisca la risposta alla supplica, ma si deve credere però che tutte le domande rivolte in proposito dagli ebrei abbiano avuto esito negativo.

Gli ebrei di Spalato, sperando che con il cambiamento di regime sarebbero mutate anche le restrizioni alle quali erano soggetti, si rivolgevano all'autorità, chiedendo di essere esonerati dal versamento di 24 zecchini che avevano l'obbligo di pagare, sotto la Repubblica, a titolo di regalia.

Questo tentativo però, come tanti altri fatti riguardo a diversi argomenti al tempo della Serenissima, doveva rimanere infruttuoso.

Infatti il ministro plenipotenziario barone de Mugut, con dispaccio 27 ottobre 1799, autorizza il governo provvisorio ad incassare «a vantaggio del sovrano Erario i zecchini 24 che per consuetudine costante sotto la fu Repubblica pagar devono a titolo di regalia di 32 in 32 mesi gli ebrei tollerati a Spalato».

Il governo provvisorio informa perciò la regia cesarea camera di Spalato sulla decisione che «questa ebraica nazione in Spalato non abbia ad alterare quanto è corso di costante contribuzione sotto l'ex Veneto Governo»; anzi il dispaccio aggiunge che i rappresentanti dell'università ebraica avrebbero dovuto adattarsi al superiore comando «con la pronta soluzione di quanto vanno essi in difetto per tal conto».

L' incompatibilità esistente fra cristiani ed ebrei la si può facilmente constatare ricordando un significativo episodio avvenuto nell' ottobre del 1800.

Il nobile Pietro Alberti di Spalato aveva schiaffeggiato e cacciato da un caffè («bottega di caffè») un ebreo, tale Daniel Jesurum.

Quest' ultimo naturalmente aveva presentato denuncia al tribunale, ma nello stesso tempo anche l' Alberti aveva inviato una petizione, affermando che sempre nel passato gli ebrei erano stati esclusi dai pubblici locali e che egli quindi aveva agito in conformità alle consuetudini.

Il tribunale, di fronte all' atto di violenza compiuto dall' Alberti, si vide costretto a intimare al nobile spalatino l' arresto in casa per tre giorni, ma però tutti i giudici si trovarono d' accordo nel riconoscere che «attesa la consuetudine per cui gli ebrei non accedevano in passato a ore di concorso in quella Bottega, sebben non vi fosse legge proibitiva, poteva imporsi loro il divieto assoluto di più accedervi».

L' Alberti però proprio quei giorni si era assentato da Spalato e così non aveva ancora scontato la condanna. L' ebreo, temendo che il nobile sluggisse alla pena inflittagli, aveva presentato reclamo al tribunale, perchè questo facesse coniermare il castigo.

Il nob. Alberti però s' era affrettato egli pure a presentare ricorso, affermando che il primo a infrangere la legge di consuetudine era stato l' ebreo, «poichè era interdetto agli ebrei di accomunarsi ai nobili e religiosi della Bottega»; l' ebreo lo aveva ingiuriato «con ironia e resistenza, quando egli in buoni modi lo invitava a sortire»; dichiarava inoltre che era stata trascurata ogni forma legale e negato l' esame dei testi prodotti a sua

difesa.

La Superiorità, esaminato il ricorso dell'Alberti, sospende l'ordine di arresto, rigettando, in pari tempo, il ricorso presentato dagli ebrei.

Di fronte a tale decisione, gli ebrei ricorrono contro la soluzione a loro sfavorevole, ma la Superiorità ancora una volta «rigetta le loro richieste, ritenendole immoderate».

Anche il nuovo governo succeduto alla Repubblica, non s'era dimostrato particolarmente sensibile alle continue e interessate richieste degli ebrei; questi non mancarono però di «arrangiarsi» per quanto era loro possibile.

Nel 1802 due mercanti ebrei di Spalato, Moisè Jesurum ed Elia Gentilomo, avevano acquistato in città monete convenzionali, contro il divieto dell'editto governiale.

Le autorità, venute a conoscenza di questi illeciti guadagni, procedettero al sequestro dei bauli dei due ebrei, perchè realmente erano state trovate molte valute diverse.

Il tribunale, al quale i due ebrei erano stati denunciati, nella condanna inflitta col sequestro delle valute, non ritenne valide, come è ben naturale, le scuse addotte dai due accusati, che affermavano di non conoscere (!) l'editto, e il cesareo governo, in risposta al ricorso presentato dagli ebrei, approvava le deliberazioni prese dal tribunale «sull'argomento delle monete sequestrate agli ebrei».

## Dominazione francese

Dopo la pace di Presburgo, che poneva fine alla guerra della terza coalizione, la Dalmazia, con Ragusa, veniva unita al Regno d'Italia.

Con decreto 26 aprile 1806, Napoleone nominava Vincenzo Dandolo provveditore generale della Dalmazia.

I dalmati, per i loro sentimenti religiosi, avevano sempre nutrito una profonda avversione per i francesi, che consideravano «regicidi, atei, avidi della roba altrui».

Il Dandolo, questo caldo assertore di idee democratiche alla francese, al contatto col popolo dalmato, sentì rinascere nel suo animo i vecchi sentimenti di veneziano e di italiano, modificando la sua primitiva democrazia, e affermò più volte la propria fiducia in un migliore avvenire per la Dalmazia.

In seguito al trattato di Presburgo, i dalmati, che erano al servizio austriaco, passarono sotto il Regno d'Italia e formarono la reale legione dalmata, che tanto si distinse sui campi di battaglia.

Con decreto 31 maggio 1806 Napoleone ordinava che la Dalmazia somministrasse 2700 nazionali per la formazione della reale legione dalmata. Ogni comune avrebbe dovuto dare un contingente secondo il numero degli abitanti.

Questa disposizione naturalmente sollevò le proteste dei comuni, che non intendevano offrire «tributi di sangue» ai francesi e quindi numerose furono le diserzioni.

Riguardo agli ebrei le commissioni di leva non sapevano se il loro arruolamento fosse opportuno ed anzi ritenevano che «l'introduzione degli ebrei sarebbe stata assai spiacevole a tutti gli altri coscritti, i quali avrebbero sdegnato la loro compagnia».

Il provveditore generale Vincenzo Dandolo, di

fronte all'incertezza della commissione, «considerando che l'unire gli ebrei ai nazionali nella leva della Legione Reale Dalmata avrebbe potuto ferire molti riguardi religiosi e politici» determinava, con decreto 12 settembre 1806, che gli ebrei avrebbero pagato degli individui in loro sostituzione.

Quale fosse l'avversione profonda nutrita dai dalmati per gli ebrei, si può chiaramente rilevare da una informazione dell'intendente di Ragusa, diretta all'intendente generale barone di Belleville e riguardante appunto gli ebrei di quella città.

L'informazione, redatta in francese, è un vero e proprio atto di accusa contro i giudei, che, si afferma, non hanno saputo mai conciliarsi le simpatie della popolazione, la quale, «attendu leur caractère d'intrigue et de tromperie, les a toujours regardé et les regarde à présent encore avec mépris» (dato il loro carattere di intrigo e di inganno, li ha sempre guardati e li guarda ancora adesso con disprezzo).

Sembrava dapprima — continua la relazione — che fossero state le idee religiose a fomentare negli animi dei cittadini l'odio per i giudei, ma poi le autorità si erano dovute persuadere che la malvagia condotta degli ebrei (leur mauvaise conduite) era stata la vera causa del pubblico disprezzo; le disgrazie del popolo sono sfruttate dagli ebrei per i loro intrighi e per poterli sostenere (les malheurs de la population rendent nécessaires leurs intrigues et ils en profitent adroitement pour se soutenir).

Da una relazione del 1811 diretta all'Intendente generale francese, risulta che gli ebrei residenti a Spalato erano 175, a Ragusa 227 e a Cattaro 6.

## Seconda dominazione austriaca

Tramontato l'astro napoleonico, la Dalmazia entrava nuovamente a far parte dell'impero austriaco.

Gli ebrei, dopo Giuseppe II, avevano subito varie gravi restrizioni, che erano aumentate specialmente dopo il congresso di Vienna colla privazione anche di diritti acquisiti in anni precedenti.

Durante i primi anni della dominazione austriaca furono emanate diverse disposizioni restrittive per gli ebrei, osteggiati sempre dalla gran massa del popolo, sia per il sentimento religioso, che per gli eccessivi guadagni che si procuravano con i traffici.

Di fronte alle continue rimostranze da parte degli ebrei, che si lamentavano delle leggi restrittive per i loro commerci, il governo della Dalmazia aveva incaricato, nel 1817, il consigliere di governo Giachich di riferire se gli ebrei erano stati esclusi dal commercio dei grani, dagli appalti delle decime e dei pubblici incanti.

Ciò si riferisce al fatto che l'ebreo Isacco Cerf di Ragusa aveva appunto ottenuto, nel maggio 1817, un pubblico appalto.

Nella sua relazione del 7 luglio 1817 il Giachich riferisce che il governo veneto non permetteva agli ebrei di esercitare le arti e di acquistare dei beni stabili. Sebbene non si trovassero i relativi decreti, ciò risultava da un'opera a stampa di un notaio pubblicata d'ordine del Magistrato dei Conservatori alle leggi.

Gli ebrei domiciliati in Dalmazia, continua la relazione, non potevano divenire proprietari di stabili, quantunque fosse loro concesso il diritto di

esercitare il commercio.

Se sotto la reggenza francese gli ebrei erano stati parificati agli altri cittadini, dopo l'abolizione delle leggi di Francia in Dalmazia, essi dovevano ritenersi decaduti dai diritti loro concessi. Anche agli ebrei di Ragusa non era concesso, durante la cessata repubblica, di acquistare dei fondi stabili, sebbene potessero esercitare il commercio.

In seguito a questa relazione l'imperiale regio consiglio aulico di guerra significava che potevano essere ammessi agli appalti delle truppe soltanto gli ebrei di quelle provincie nelle quali non era interdetto loro il negozio dei grani. Poichè tale negozio era permesso soltanto nell'Ungheria colle provincie annesse, nella Galizia e nel regno Lombardo-Veneto, non potevano gli ebrei di Dalmazia essere ammessi all'appalto per il mantenimento delle truppe. Il governo della Dalmazia doveva quindi darne subito partecipazione agli «Uffici circolari».

Anche il commercio dei grani, quantunque fosse stato in parte permesso agli ebrei, pure, secondo le sovrane risoluzioni, non avrebbe dovuto dare ai giudei la possibilità di ampliare i loro diritti.

Una notificazione anzi dell'i. r. governo della Dalmazia dell'anno 1819, chiaramente avverte che «il commercio de' grani non abbia a dare ai medesimi israeliti titolo a qualche ampliamento dei diritti che essi godono nelle Provincie ove sono tollerati, oppure alla loro tolleranza in quelle provincie nelle quali fossero esclusi di domiciliare.»

Come la Repubblica veneta aveva emanato severe disposizioni per l'assunzione al servizio da parte degli ebrei di cristiani, il governo austriaco

applica anche alla Dalmazia una simile disposizione che vigeva già nelle varie provincie.

Infatti il governatore barone de Tomassich, con nota 10 aprile 1828, con riferimento alla risoluzione di Lubiana del 7 febbraio 1820, estendeva anche alla Dalmazia la prescrizione contenuta nella patente sovrana del 26 novembre 1725 e rimessa in vigore colla circolare del 18 febbraio 1803 dal governo di Leopoli, che proibiva agli ebrei di tenere al loro servizio domestico individui cristiani; «spirato un anno dal giorno della notificazione, essi non potranno più avere al loro servizio cristiani, perchè altrimenti incorreranno nelle cominate penali».

Nella patente sovrana del 26 novembre 1725 era affermato che gli ebrei avevano il diritto, in caso di malattie, di poter ricorrere, in mancanza di propri correligionari, a medici e chirurghi, speciali e levatrici cristiani, ma non avrebbero potuto però chiamare balie cristiane, nè albergare nelle loro case cristiani, così pure manovali, sotto qualsiasi pretesto; anche le abitazioni degli ebrei dovevano esser tenute chiuse di sera. Alla nota del governatore è pure allegata la circolare 18 febbraio 1803 del governo della Galizia, che commina pene tanto all'ebreo, quanto al cristiano che stà al suo servizio e così pure ai magistrati che «usassero indulgenza».

Naturale quindi che questa circolare suscitasse un malcontento fra gli ebrei della Dalmazia, come è attestato da una lettera confidenziale inviata da Ragusa da padre Innocenzo Ciulich l'8 maggio 1821, a quanto sembra, al direttore di polizia in Zara e nella quale comunica che «gli ebrei di Ragusa non sono affatto contenti del decreto imperiale», che vieta loro di tenere serve cristiane e di non poter uscire di casa alla sera. Essi pensano, come è

detto nella lettera confidenziale, «di umiliare una supplica al nostro sovrano per implorare qualche mitigazione».

Sono questi gli ultimi documenti di una certa importanza riguardanti gli ebrei in Dalmazia, perchè nel secolo XIX anch'essi sono sottoposti alle leggi generali della Monarchia austriaca.

Se più tardi, colle rivoluzioni del 1848, gli ebrei poterono godere di una certa libertà, due anni dopo però furono riesumate le antiche disposizioni restrittive.

Anche la successiva emancipazione conseguita fu più che altro teorica.

Osservando le condizioni degli ebrei nel secolo passato nei diversi stati d'Europa, vediamo che, anche se alcune disposizioni dei governi erano a loro favorevoli, la gran massa del popolo dimostrò sempre una avversione profonda, direi quasi conaturata, per i giudei, avversione che non è certamente diminuita di intensità ai giorni nostri.

L'indignazione del popolo francese contro i giudei al tempo del processo Dreyfus, il movimento antisemita sorto in Germania verso il 1880, i «progrom» russi degli ultimi anni, le agitazioni contro gli ebrei in Polonia, Romania, Turchia e in altri stati, dimostrano chiaramente quanto i varî popoli abbiano sempre temuto l'estendersi della dannosa influenza ebraica nei propri territori.

---

I vari documenti sono estratti dagli «Atti» esistenti nell'Archivio della R. Prefettura di Zara.